

N. 753/39

Consiglio di Stato

Resistenza

di Bricchi Zenobio

contro il

Comune di Cremona

fissata il 1° marzo 1910
V. Leg.

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vitt. Em. 26
Cremona

Cremona I-II-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 10/06

Cremona

Care Bonomi,

ho saputo proprio in questi giorni che è morta Carolina Bissolati. Puoi immaginare come sia stata accolta da me e da qualche amico la notizia. Poichè non conosco nessuno della sua famiglia presento le mie condoglianze e quella di qualche amico a te.

MEZZADRI=IST. PREVIDENZA- Non hai avute notizia e sentore della udienza di discussione della causa? A quest'ora avrebbe già dovuto essere fissata.-

L'amico Cottarelli ti pregherebbe di voler appoggiare le domande compiegate della ditta Ettore Mondini di Vescovate presso l'Ufficio Materiale del Metano, piazza Venezia II. Tu sarai compensato del tuo disturbo come di dovere. Ti scrivo a Roma perchè penso che ormai tu vi sia ritornato. Ti prego di voler porgerne i miei ossequi alla tua "Signora. A te i miei più cordiali saluti.

tuo

aff.

Cremàna 9-II-1939

Avv. Giacinto Cremenese

Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 16/06

Cremona

Caro Ivance,

qualche giorno fa e precisamente il 1° novembre scorso ti ho scritto a Roma per raccomandarti una pratica di certo Ettore Mondini di Vescovato presso l'ufficio Materiale del Metano, piazza Venezia II, appoggiata dall'amico Cottarelli e per pregarti di farmi sapere se è fissata l'udienza di discussione della causa Mezzadri-Istit.Previdenza. Per questa causa è già passato molto tempo ed io sono in pensiero essendo necessaria una memoria. Per quella di Mondini mi dice Cottarelli che sarai compensato del disturbo, se credi di potertelo prendere. Allegato alla lettera vi è una copia dell'istanza e di lettera accompagnatoria del Mondini all'ufficio del Metano. Poichè non ho ricevuto alcuna tua risposta ti riscrivo rivolgendo contemporaneamente questa lettera a Volta e a Roma. Devo poi appoggiarti una nuova causa al Consiglio di Stato ma prima di mandarti il controricorso desidero sapere se tu ti trovi a Roma a Volta ed in ogni caso a chi lo devo far tenere. Resto quindi in attesa di un tuo cortese riscontro.

Cordiali saluti a te e ossequi alla tua Signora

Avv.

Cremona 9-II-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 1606

Cremona

Care Ivane,

Qualche giorno fa e precisamente il 1° novembre scorso ti ho scritto a Roma per raccomandarti una pratica di certo Ettore Mendini di Gescovate presso l'ufficio Materiale del Metano, piazza Venezia II, appoggiata dall'amico Cottarelli e per pregarti di farmi sapere se è fissata l'udienza di discussione della causa Mezzadri-Istit.Previdenza. Per questa causa è già passato molto tempo ed io sono in pensiero essendo necessaria una memoria. Per quella di Mendini mi dice Cottarelli che sarai compensato del disturbo, se credi di potertele prendere. Allegato alla lettera vi è una copia dell'istanza e di lettera accompagnatoria del Mendini all'ufficio del Metano. Poichè non ho ricevute alcuna tua risposta ti riscrivo rivolgendo contemporaneamente questa lettera a Volta e a Roma. Devo poi appoggiarti una nuova causa al Consiglio di Stato ma prima di mandarti il controricorso desidero sapere se tu ti trovi a Roma a Volta ed in ogni caso a chi lo devo far tenere. Resto quindi in attesa di un tuo cortese riscontro.

Cordiali saluti a te e ossequi alla tua Signora

Ap...

Cremona 14-II-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 10 06

Cremona

Caro Ivano,

MEZZADRI - IST. PREVIDENZA - ho ricevuto le tue due lettere, la prima delle tue essendosi incrociata con la mia lettera che ti chiedeva notizie delle pratiche affidateti. Quanto al ricorso Mezzadri sta bene. Preparerò intanto la memoria in brutta che ti manderò in visione. L'è istituto fa tra l'altro una eccezione, quella che nel fascicolo non si è trovato il regolamento della Cassa. La mancanza se c'è, e lo appurerai a suo tempo quando ti manderò la memoria, deriva del disordine provocato dallo stesso procuratore dell'Istituto che ha avuto per parecchio tempo il mio fascicolo smarrendomi per detto tempo anche il libretto che è così rimasto fuori dalla circolazione. E questo non è stato il solo pasticcio perchè come ricorderai nella precedente mia lettera ho già accennato ad un temporaneo smarrimento della comparsa fatta dalla Cancelleria della Corte.

MONDINI - Della pratica del metano riferirò a Cottarelli. La salute del suo papà deve essere buona ma non ho notizie precise sul suo stato d'animo.

Cremonesi

COMUNE DI CREMONA= BRICCHI- Si tratta non di un ricorso e nemmeno di un ricorso incidentale, ma solo di un contro ricorso, in fondo di una memoria difensiva in appoggio della sentenza. Il termine del deposito del ~~controricorso~~ scade il 24 novembre. Trattandosi di ~~controricorso~~ non credo che occorra mandare una copia del ricorso e del provvedimento impugnato, che queste saranno già state prodotte dal ricorrente. Se fossero per occorrere in ogni modo me ne farai avvertito. Unisco dunque il ~~controricorso~~ con gli atti in esso indicati ed un assegno del Credito Italiano in data d'oggi al N. C-87736 di L.200 in acconto spese e competenze. Non credo che occorran delle marche, non me ne ricordo. Insieme alla copia del ~~controricorso~~ per l'avversario allego una copia anche per te. Ripeto se occorresse dell'altro avvertimene subito per provvedere in tempo. Del resto del caso che non si possa fare a meno si può depositare il contro ricorso e poi nel termine depositare gli altri atti e documenti, ma è meglio fare tutt'uno dato che abbiamo del tempo avanti a noi. Farai un piacere per mia tranquillità a mandarmi un cenno di ricevuata del ricorso ed del suo deposito alla corte. Quanto alla somma di L. 27 spero bene che non vorrai offendermi insistendo nel volermi rimborsare di un omaggio.....

Saluti alla tua Signora e saluti cordiali a te anche per incarico dei miei

tuo aff.

all.fascicolo, mandato ricorso, controricorso, assegno

Amey

Cremona 18-II-1939

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 10/06
Cremona

Caro Ivano,

BRICCHI/COMUNE- ti ricorso che il termine scade il 24 nov. Vedrai che non occorre nulla più di quello che ti ho mandato in quanto il contro-ricorso è equivalente a quella che si chiama memoria non investendo essa la sentenza. Piuttosto bisognerà che tu prepari subito la domanda per la fissazione d'udienza in quanto in questa causa mi preme sollecitare la decisione.

MEZZADRI=ISTITUTO- grazie delle notizie che mi hai mandato. Penso che il ritardo dipenda oltre che dalla negligenza anche dalla difficoltà della materia. Sarà forse necessario che io anticipi la produzione della memoria.

METANO- Il nome di Mondini è un errore dovuto alle mie due ultime, ma se tu osserverai le prime mie nonchè le copie dell'istanza dell'interessato, troverai che il vero nome della ditta interessata è di Morretti.

Saluti affettuosi

ap


Cremona 20-II-1939

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 10/06
Cremona

Caro Ivano,

BRICCHI=COMUNE DI CREMONA- ---- Ciò che il tuo gentile informatore ti ha detto che si possa presentare il controricorso, che nel caso ha il valore di una semplice memoria, dieci giorni prima dell'udienza è un po' in contrasto con l'art. 37 del T.U. il quale fissa un termine facendo salva naturalmente alla parte la possibilità di presentare altre memorie. Ma comunque sia ho interesse a depositare subito il contro ricorso non oltre il 24, e ciò perchè intendo sollecitare la decisione. Sono sicurissimo che il Comune, se non facessi altrimenti porterebbe in lungo la causansino al termine perenzionale di tre anni. Perciò dopo aver fatto del controricorso ti prego di fare l'istanza di fissazione d'udienza che, è ormai acquisito, può essere fatta anche dal controricorrente. Non m'importa che il Comune conosca i miei argomenti che, permettimi di dirlo, non temono....concorrenza. La discussione sarà meglio chiarita. Nella nostra causa il guaio dipende dalle eventualiz incertezze sui termini della lite. Vedi dunque di rassicurarmi che entro il 24 il deposito è fatto.

Cordiali saluti



L. E. il Presidente
delle Sezioni Giurisdizionali
del Consiglio di Stato,

Il sottoscritto, avv. Iwanne Bonanni,
~~per~~ in rappresentanza di Prichi Lenobio,
che lo ha delegato con ~~sempre~~ mandato
costi depositato, fa istanza perché
sia fissata la discussione del
ricorso ~~registrato~~ ^{registrato} col N. 759 corrente anno 1939
del comune di Brennona contro
il predetto sig. Prichi Lenobio.
Con ossequio
del.

Roma, 24 novembre 1939.

Ricevuto il 15 novembre 1939

Spese per 9 marche Lireone £ 10
Spese carta bollo per istanze £ 18
£ 28

£ 200

Depositata il mandato ai
nomi di } Cremonesi
 } Bonomi al Cons. di Stato

il giorno 18 novembre 1939

18 novembre 39

Scritto a Cremonesi V che il contratto
non essere depositato, essere
memoria difensiva, prima dei
10 giorni avanti la discussione.

Fatta la costituzione si può
attendere.

22 novembre 39. Presentato il fascicolo

24 " 39. Fatta istanza per
discussione.

Ricevuto da Cremonesi, 5 febbraio 40

£ 300

Roma, 29 novembre 39

Caro Brennesi,

Leggi - dopo aver ricevuto la tua lettera - ho depositato il fascicolo col controcorsivo di Bricchi in risposta al Comune di Brenna. Subito dopo il 24 corr. (e cioè dopo scaduto il termine) feci regolare domanda in bollo per la discussione della causa.

Ho dovuto consegnare due copie del controcorsivo: una per la controparte l'altra per il Presidente. Così io non ho ^{più alcuna} copia. ~~La~~

Per tuo ricordo c'è al Consiglio
di Stato il ricorso di Lipella,
Comanduli ed altri contro il
comune di Brenna. Hai interesse
a chiedere la dispensazione, a ciò
meglio per gli interessati di
ottenere.

Ciao. Cordiali saluti.

dal tuo

Roma, 6 febbraio 1940

Caro Brenoneri,

Circa la ~~causa~~ ~~rimessione~~ nella
stessa indagine (a ~~già~~ ^{il} ~~già~~ ^{avvicinamento})
dei due ricorsi Bricchi e Cipolletti Coman-
duli non ~~è~~ c'è nulla da fare. La
segreteria, da me interpellata,
mi ha detto che forse - col consenso
della parte avversaria - si può
ottenere il rinvio del ricorso
fissato il 10 marzo ma è impossi-
bile prescrivere al Presidente
di rinviarlo al 12 marzo o ad
una data per te comoda, come
sarebbe il 7 marzo o il 11
o il 13 marzo. Fin darsi (anzi
è probabilissimo) che il rinvio
~~è~~ ~~spesi~~ ^{porti} la causa in
estate, ed è per questo che
difficilmente il prof. D'Allesio
vorrà consentire.

Il ~~ricorso~~ ~~comune~~ contro il
Bricchi lo discuterò io, e le

Il 300 che mi hai mandato potranno
~~costituire il compenso~~
~~quindi~~ mi occorre avere copia della sentenza e
del ricorso del Comune e del ricorso
ricorso che tu hai steso e che io ho
presentato il 22 novembre 1939.

Quanto all'altro ricorso *Bojolelle*
Comanduli, fissato per il 12 marzo,
ho depositato le copie del ricorso e
della sentenza impugnata, ma non
ho depositato gli atti del primo giudizio
avanti la Giunta Prov. Amministrativa.
Il segretario mi ha ripetuto oggi che
per depositarli occorre bollarli, ora è
a vedere se valga la spesa di farlo. Tu
che conosci la causa potrai dirmi se
è necessario produrli, o almeno quali
atti sono assolutamente indispensabili.
In tal caso si bolleranno soltanto
questi ultimi che potrai presentare
o prima o all'udienza stessa.

~~Teo~~. Saluti cordiali

aff.

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele. 25 - Tel. 16186

Cremona



A S. Ecc.

l'on. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

ROMA



VISITATE
L'ITALIA

Cremona 7-2-1940

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 10/06

Cremona

Carissimo,

ti ho unito un assegno non per impegnarti a fare la discussione e quindi a studiare la causa. Tu hai già avuto ed avrai ancora altri disturbi, che sei ancora in credito.... anche se non discuterai. Intendevo dirti che se tu ci tenessi per una qualsiasi ragione di discutere una qualsiasi delle due cause, quella di Bricchi si presta meglio delle altre. Ma tu non devi fare complimenti di sotto ed andare incontro a perditempi inconcludenti, tantopiù che quel poco che si può prendere, c'è lo stesso, indipendentemente dal fatto che tu discuta o meno.. "a discussione non conta poi niente e se vengo a Roma è solo per non lasciare malcontento il cliente il quale crede che a discutere, e tanto più a discutere in due (ma come si fa?) si può vincere... Dunque è solo nel caso che tu abbia piacere di farlo che io ti affiderei.....l'onere di discutere. Perchè diversamente la parte del non farsi ascoltare dal Magistrato, a me riservata, me la Ripeto: non fare complimenti, non aver riguardi che esse sarebbero inutili/-

Il progetto dei contratti di assicurazione di cui abbiamo parlato a Roma ultimamente, non ha avuto seguito. Non ca-

pisco perchè. Ho ricevuto una lettera dall'ispettore che mi sollecita. Ma non sò che rispondere dal momento che l'agente stesso doveva scrivergli direttamente e presto da Roma, se non altro per dirgli che il progetto non poteva aver seguito. Vedi se puoi fargli uno svegliarino

tuo

afur



Il progetto del contratto di assicurazione di cui

abbiamo parlato a Roma ultimamente, non ha mai avuto seguito. Non so

Cremona 13-2-1940

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele 26 - Tel. 1606


Cremona

Caro Ivano,

BRICCHI

Eccoti il ricorso avversario, copia del controricorso e le copie delle mie deduzioni di primo giudizio, della sentenza della Giunta e degli articoli del regolamento comunale delle pensioni nonché la copia dell'art. II della legge 15 aprile 1926 n. 679. Questa legge è divisa in due parti: la prima riguarda le pensioni degli impiegati la seconda quella dei salariati. La seconda parte si rimette a quasi tutte le disposizioni della prima. Penso che sia opportuno far seguire una brevissima memoria che ho abbozzata in fretta lasciando a te di modificarla come credi meglio anche dal punto di vista...grammaticale. Bisognerà presentarla dieci giorni prima. Unisco anche la parcella Tiracchini, nella quale ho tenuto le direttive da te datemi. Pel resto provvederò.

tuo aff.



allegati come sopra

NB- Se tu troverai un po' alta la parcella o comunque riterrai di apportare delle modifiche, rimandamela. Ti avverto che non ho più ricevuto alcuna lettera da Mozzate.

Se credi di apporre anche la mia firma sullo stesso
nig falla tu stesso

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vitt. Emanuele. 26 - Tel. 1606
Cremona

Cremona I4-2-I940

Caro Ivanoè,

BRICCHI-COMUNE#

La memoria che ho ieri abbozzato e ti ho spedito con gli atti, può essere meglio chiarita e completata con le modificazioni che ti allego che incominciano dal N.4, sostituendolo, e che vanno sino in fondo. Credo che la bozza che ti allego ti sarà più chiara. Tu poi la sistemerai come vuoi.

Saluti cordiali



1°) Come poteva il fondo dichiarato di proprietà del salariato passare in proprietà del Comune ^{scelta che} ~~era~~ ^{fosse} intervenuto fra esso ed il Comune un contratto, ~~propriamente~~ ~~cessione~~ ^{una} ~~cessione~~?

2°) La delibera podestarile 31-5-35 accettata dai ricorrenti nella quale si dichiara che ^{il} trattamento di pensione di cui agli art. 3, 4 e 5 del regolamento per le pensioni comunali, doveva cessare, ⁷⁷ ha posto in essere tale contratto?

3°) Non certo perchè la surricordata dichiarazione non poteva avere che il senso preciso in essa espresso ^{e reso evidente dal suo contesto} per cui il vecchio trattamento di pensione e di previdenza era soppresso per l'avvenire e ^{ciò} ~~cessava~~ a partire dalla data della delibera. Se si dovesse interpretare diversamente la parola cessare, ^{ne} ~~deriverebbe~~ ^{venirebbe} ~~che~~ i salariati e per essi il Comune in forza della surroga di cui all'art. II della legge 15-4-1926 n. 679 ^{parte 2a} avrebbero dovuto ritirare dalle singole Casse di previdenza

4°) ^{ora su tal punto} ~~non~~ ^{si sostiene} ex adverso che aderendo al nuovo trattamento fatto dalla legge del 1926 il Bricchi ^{che doveva} non ~~vignorare~~ la legge, ed in ispecie l'art. II citato, acconsentiva alla surroga, rinunciando al fondo a favore del Comune. Ma una tale presunzione

non è fondata in fatto, come abbiamo visto in comparsa ed in diritto non potendosi ~~che~~ l'art. II ~~può~~ applicarsi alla specie, *senza senza contraddire al suo ed allo spirito della ~~del~~ ~~la~~ ~~de-~~ libera podestarile del 31-5-1935.*

5°) Infatti per quanto riguarda l'art. II anzidetto, questo surroga il Comune nel credito alla pensione o alla indennità prevista dalla legge sulle pensioni, e ciò perchè sarebbe ingiusto che l'impiegato abbia a conseguire due volte la stessa prestazione di pensione e -in luogo di questa- la stessa prestazione di in-

dennità, una dalla Cassa di Previdenza, l'altra dall'Istituto *mentre al Comune è fatto carico della maggior pensione corrisposta dall'Istituto per gli anni antecedenti all'* Nazionale Fascista. Nel caso Bricchi non ricorre affatto la eadem ratio legis in quanto:

a) non vi è un credito dell'impiegato verso ^{una} Cassa di previdenza *-ipotesi dell'art II-* ma un diritto reale (libretto depositato presso il Comune) *dell'impiegato* ed un credito verso una Banca.

b) la previdenza *assicurata al Bricchi* ~~non~~ non è quella ordinaria ma una *contributi di risparmio*

d) mentre questa dispone la cessazione del vecchio trattamento riferendosi esplicitamente agli art. 3, 4 e 5, nulla dispone della proprietà del fondo regolato dall'art. 6 del regolamento, al quale articolo non si fa cenno alcuno;

e) nella delibera sono esplicitamente fatte - come nell'art. II cit. - salve le disposizioni più favorevoli agli impiegati. Se si dovesse togliere a questà il fondo in parola verrebbe peggiorato sia il trattamento della loro carriera sia il trattamento della pensione che da tale fondo deve essere aumentata.

- 7°) L'interpretazione che il Comune ha dato alle sue delibere prima della lite odierna è conforme alla tesi del Bricchi ed infatti ~~non ha fatto seguire~~ alla delibera del 31-5-35, non è seguita la estinzione del libretto che è rimasto aperto al nome del Bricchi ed in deposito presso il Comune fino ad ora.

te della Cassa Speciale e del Comune, che all'atto della cessazione dell'impiegato dell'ufficio, per qualsunque causa questo avvenisse, avrebbe dovuto essere consegnato all'impiegato ^{o ai suoi eredi} (si intende in contanti) o trasformato in rendita vitalizia in aumento della pensione, a decisione dell'interessato (art.5 Reg.Com. cit;). Successivamente in conformità con l'orientamento di tutti i Comuni d'Italia, il Comune di Cremona, su domanda degli interessati, ^{dell'art. 1} decideva di iscrivere ^{si} l'esponente nonché parecchi altri salariati che si trovavano nelle stesse condizioni, alla Cassa di Previdenza per le pensioni impiegati e salariati comunali a sensi del combinato disposto dell'art.1 p.2 ed art.12 p.1 R.D.L.15 aprile 1926 ^{facendo analogi i trattamenti di cui all'art. 26. r. l. n. 679} n.679 a far tempo dal 1° luglio 1935. Ciò avveniva con determinazione podestarile del 31 marzo 1935. Con ^{ciò facendo. Nihil obstat il Comune di Valle...} tale provvedimento fatto salva a carico degli antedati ~~"l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al personale"~~ il Comune, come è testualmente ~~dichiarato nella predetta determinazione,~~ ^{mirando} ~~ad~~ "assicurare all'atto del collocamento a riposo un miglior trattamento al personale suddetto e quello che più importa ~~una~~ ^{una} pensione reversibile". Nessun accordo con gli interessati e nessuna disposizione venne presa per l'uso e la destinazione dei fondi specia-

sati a mezzo dell'avv. Cremonesi, l'Amministrazione significava all'esponente, con lettera 5 ottobre 1938 che non intendeva modificare le determinazioni adottate nella delibera di messa in pensione. Avuta copia successivamente di tale delibera il Bricchi veniva finalmente in chiaro delle determinazioni del Comune che si risolvevano in una proposta di incameramento del....libretto per cui il 13 ottobre ricorrevva al G.P. che gli venne però negato ed ora si rivolge alla giustizia di questa on. Giunta.-

Il Comune fa questo ragionamento: in base alle disposizioni del R.D. 15 aprile 1926 n.679 avendo la Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali, diritto di ripartire l'indennità e pensione da essa liquidata a carico degli enti presso cui fu prestato il servizio anteriormente all'iscrizione alla Cassa ed in determinate condizioni, in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi alla dipendenza degli enti presso cui il servizio fu prestato, così esse Comuni dovendo sottostare ^{al} ~~ad~~ una quota di riparto a favore della Cassa, ha diritto di rivalersi di questo carico sul fondo di previdenza di cui è questione. Ma la proposizione di una tale pretesa riposa sopra premesse che appaiono prima facie infondate.

Anzitutto la parificazione dei due fondi, quello ordinario di previdenza (invalidità e vecchiaia) costituito coi contributi ordinari disposti dal regolamento pensioni del Comune di Cremona del 1913 nonché, da parte della Cassa di Previdenza, dei lasciti, dalle donazioni dagli utili dei depositi volontari ecc. e quello speciale straordinario istituito con l'art.5 del citato regolamento comunale e costituito dalle eccedenze dei contributi ordinari, è arbitrario. Questo secondo fondo di carattere affatto speciale per esplicita disposizione dell'art.5 venne destinato non a costituire una pensione ma a ~~costituire un premio~~ ^{stipendio} di pensione. E infatti non solo l'art.5 dispone testualmente che detto fondo va ad aumentare le pensioni liquidate dalle Casse speciali, ma l'origine del fondo è tale da escludere che esso abbia il carattere di corrispettivo di un determinato contributo, fissato in base ai calcoli annuali delle Casse di Previdenza. Le somme realizzate dal versamento delle eccedenze debbono essere versate in contanti o in rendita vitalizia all'atto in cui l'impiegato abbandona l'ufficio, quale che ne sia la ragione ed il momento. Per tal modo in ipotesi il fondo di cui è questione e ~~avrebbe potuto~~ essere versato al salariato anche nel

caso in cui esso non avesse conseguito il diritto ad indennità o pensione ad es. per dimissioni o condanna prima delle epoche stabilite dalle disposizioni di previdenza. In effetto però detto fondo venne amministrato dal Comune e trasformato in un libretto individuale di previdenza che manifestamente apparteneva ai singoli salariati titolari e legittimi possessori di esso, mentre il Comune non ne è possessore che a titolo di deposito. Così stando le cose non si vede come l'Amministrazione Comunale pel solo fatto di avere disposta la versazione in future dette del fondo sia divenuta proprietaria e titolare del libretto dei suoi salariati, libretto che essa deve consegnare all'atto della cessazione dall'ufficio degli stessi. Ma si dirà che per tal modo i salariati che hanno beneficiato del fondo in questione vengono ad essere favoriti rispetto agli altri che per putate disposizioni di legge o di regolamento non ne poterono beneficiare. Ma addurre un inconveniente non significa risolvere la questione. D'altra parte quante non sono le disparità provocate dalle vicende degli organismi e delle leggi future. Il contratto è il contratto: fino a che liberi saranno in vigore i principi elementari del diritto esso non potrà essere modificato e risolto per atto unilaterale di vo-

lontà . Quanto ai rapporti fra il Comune ^{e la Cassa} è assai dubbio che la Cassa possa rivalersi sul fondo speciale di cui è causa e su questo punto attende^{mo} dal Comune nei termini di rito, prove ed argomenti convincenti, le quali ad ogni modo nei rapporti esistenti fra il Comune ed il salarista non potranno fare che la determinazione del Podestà non debba essere considerata come ~~tutta~~ effettivamente è, illegittima ed arbitraria agli effetti amministrativi e lesiva dei diritti civili dell'esponente. P.Q.M.

SI CONCLUDE

Piacecia all'On. Giunta Provinciale Amministrativa ~~chi~~ ogni contraria istanza eccezione e deduzione e fatta salva e riservata ogni diversa e più ampia ragione pretesa o dimostrazione, annullare e revocare siccome illegittimo ed ingiusto il provvedimento di incameramento del fondo speciale di previdenza spettante al ricorrente in base all'art.5 del Regolamento Comunale per le pensioni II e I4 giugno 1913 contenute nella impugnata determinazione 16 novembre 1937 dell'on.Podestà di Cremona e conseguentemente ordipare all'on.Ammministrazione Comunale di Cremona di provvedere all'immediata consegna al ricorrente del libretto individuale emesso al suo nome sul fondo speciale come sopra indicato

e tenute in deposito presso di essa.-Spese tutte di questo giudizio protestate/-

Cremona li 2-II-1938 XVII°

Si produrranno i seguenti documenti: Delibera del Podestà 16-II-1937. 2) Estratto del regolamento pensioni.-



ON. GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

MEMORIA

per BRICCHI ZENOBIO, col proc.dom.avv.G.Cremonesi

contro

COMUNE DI CREMONA col proc.dom.avv.Geroldi

Il fondo speciale di previdenza, qualificato dal Comune "una tantum" che il regolamento Comunale delle Pensioni, dichiara "di proprietà degli impiegati" è cosa ben diversa dai normali fondi di Previdenza gestiti dalla "Cassa Nazionale di Previdenza ora Istituto Nazionale Fascista della Previdenza" e dalla "Cassa degli impiegati e salariati", che non sono di "proprietà degli impiegati" ma dei relativi enti, Cassa Nazionale di Previdenza ora Istituto Nazionale di Previdenza e Cassa degli impiegati. Il fondo speciale anzidetto il quale in esecuzione dell'art.5 del regolamento venne tramutato in libretti individuali di credito, diventando di "proprietà degli impiegati" è consegnato all'impiegato in questa tre casi: 1°) al momento in cui egli per qualsiasi causa abbia ad abbandonare l'impiego. 2) Alla sua morte nel qual caso si trasferisce direttamente alla sua vedova.- 3°) Alla sua messa in pensione nel qual caso il fondo va ad aumentare la pensione liquidata dalle Cassa Speciali.- Invece i fon-

di normali di previdenza gestiti dagli Enti sopra-
indicati e che sono di proprietà degli stessi, non
generano un rapporto di proprietà ma solo un rappor-
to di credito in base al quale il personale acqui-
sta il diritto a pretendere: a) un'indennità nel ca-
so di cessazione dell'impiego prima del maturarsi
del diritto pensione purchè ciò avvenga dopo dieci
anni (art.31 Legge 15 aprile 1926 n.679).- b) La
pensione nel quale caso essa si tramuta in una ren-
dita fissata su basi precise indicate dalla legge
(art.32 Cit.Legge). Confondere le due cose è come
conciliare gli inconciliabili: il trattamento di q
quiescenza conl'una tantum!! Ora come sarebbe
sparita questa proprietà/degli impiegati/? La
sparizione sarebbe dovuta ad una innovazione: Il mio
sarebbe diventato il tuo, a seguito della delibera
del 31 maggio 1935, la quale attribuendo in defini-
tiva una maggior pensione ai salariati, con la loro
iscrizione alla Cassa degli Impiegati e salariati,
e facendo cessare il fondo ,però con la riserva dei
diritti più favorevoli agli stessi(¹) faceva cessare
il trattamento speciale più volte menzionati. La de-
cisione di far cessare il trattamento, significava
farlo cessare dal momento in cui veniva adottata la
delibera in poi, fermi i diritti quesiti. Ed infat-

ti la decisione riproduce l'art.12 della legge 15 aprile 1926, in cui è detto che i salariati hanno diritto di far cessare l'iscrizione ai fondi speciali e che rimangono salve le disposizioni più favorevoli al personale. Il fondo speciale a parte tutto, a parte cioè la proprietà dei libretti, si traduce in un aumento di pensione, ed in una indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego, che la legge del 26 non contempla. E' questa una disposizione di favore ~~che~~ che non potrebbe evidentemente essere soppressa. L'una tantum non può quindi dirsi nè testualmente nè logicamente soppressa ~~da~~ prescindere dal diritto reale - da una cosiddetta ^{solo} innovazione, che si traduce in modifica di pensione. Il bis in idem c'entra qui come i cavoli a merenda, ^{il} così come parlare di "novazione" è privo di senso. ~~La novazione si ha nel caso di due rapporti di credito di cui uno viene sostituito all'altro.~~ Ma nel trattamento normale di previdenza abbiamo un rapporto di credito della Cassa degli Impiegati e del Comune verso la Cassa Nazionale di Previdenza, nell' "una tantum" abbiamo invece un rapporto di diritto reale del personale - che si è maturato in esecuzione dell'art.4 del reg. col versamento nel libretto che non può perciò essere....no-

vato se non da un altro rapporto di diritto reale:
e cioè da un trasferimento. E per ultimo rileveremo che "la novazione non si presume ma bisogna che dall'atto chiaramente risulti la volontà di attuarla (art.1269 Cod.Civ.). L'art.46 della legge del 26, che accorda un diritto di surroga al Comune nel rapporto di credito, non può attribuire al Comune che il diritto di credito verso gli enti di previdenza e non un.....diritto di proprietà, verso.... l'impiegato!!! E' chiaro quindi che il Bricchi non aveva nessuna ragione di impugnare una.....novazione che non è mai esistita e che non si può parlare di "mala fede" del Bricchi, ma se mai di un tentativo di sopraffazione del Comune ^{che} per far denari vorrebbe tramutare un dovere inell'incameramento di una somma che essendo "una tantum" doveva costituire un'indennità estranea ed alla pensione ed allo indennizzo previsto dall'art.31 e 32 della legge del 26.-

mf



ON. GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
BRICCHI ZENOBIO contro COMUNE DI CREMONA

COMPARSA CONCLUSIONALE PER BRICCHI

Questa comparsa ha le scope limitate di far seguire brevi chiarimenti alle deduzioni del ricorsero in relazione alla tesi sostenuta dal Comune innanzi alla Commissione del Gratuito Patrocinio.

Abbiamo detto che il fondo di previdenza che "è rappresentata da un libretto nominativo della Cassa Comunale non è da confondere col fondo di previdenza ordinaria esistente presso l'Istituto Naz. Fasc. della Previdenza Sociale e col fondo di previdenza costituito a far tempo dal 1° luglio 1935, presso la Cassa di previdenza dei salariati comunali. Dei tre fondi il primo "speciale" è fermato dalle eccedenze dei contributi obbligatori di previdenza ed ha carattere volontario (art. 5 reg. com; II 26+1913). Esso è "di proprietà" dell'impiegato come dichiara esplicitamente l'art. 6 del regolamento citato e deve essere consegnato all'impiegato, quando cessa dall'ufficio, per qualunque causa. Se è versato all'atto della liquidazione della pensione, rappresenta "un aumento" di essa (art. 5 e 6 reg. cit). Le ragioni che l'Amministrazione Comunale invece, sono una di merito e una meramente formale. Nel merito il Comune afferma che

con la iscrizione alla Cassa dei salariati avvenuta il 1° luglio 1935, fu migliorata la pensione di ~~costate~~. La Cassa liquida al Bricchi L. 6102.06; le Istitute avrebbe invece liquidate L. 4095. Per effetto di tale aumento il Comune deve ora sborsare un supplemento di L. 1422. Non vogliamo discutere qui l'esattezza di tali rapporti. Sta in fatto che il fondo speciale di cui disuntiamo è di proprietà del salariate, ha assunto la veste di un libretto nominativo di cui è depositaria il Comune che quindi non potrebbe appropriarsene senza una legge che abbia ad autorizzare l'esprespropriazione. D'altra parte il libretto venne istituito non per costituire una pensione, ma un appannaggio date all'impiegato nel caso di cessazione dell'impiego anche se anticipato e causato da dimissioni, e nell'eventualità della messa in quiescenza a titolo di aumento della pensione. Se il Comune all'atto di inscrivere i suoi salariati alla Cassa impiegati (delibera 31 maggio 1935) intendeva essere compensate dell'aumentate sue onere col fondo speciale sopra indicate doveva pattuirlo. De ut des.... I libretti nominativi sono invece rimasti e su di essi si sono iscritti gli interessi. Mancherebbe dunque il contratto che deve giustificare il trasferimento... Senonchè, se non esiste il contrat-

te esisterebbe secondo il Comune, come causa giustificatrice del trasferimento l'art. 47 comm. 5 p. Ia R.D.L. 15 aprile 1926 n. 679. Senonchè il subingresso accertato da questa norma non si può verificare che nel caso che: a) vi sia un trattamento di quiescenza; b) che sia prestato e dall'Istituto Naz. Fasc. e dalla Cassa Naz. e dalle Casse speciali delle provincie ex irredente. In tutti gli altri casi il subingresso è dato solo alla Cassa degli impiegati (p. 5 art. 47). In ogni modo la posizione di fatto prevista dalla legge è ben diversa da quella oggetto della presente causa. Il subingresso è concesso in vista di un trattamento di quiescenza dovuto da un ente a favore del salariato e per cui il credito prende vita all'atto in cui viene liquidata la pensione. Nella specie il credito dei salariati verso la Cassa non prende vita dalla messa in quiescenza ma dalla iscrizione delle singole somme sul libretto. La loro esigibilità non dipende dalla liquidazione della pensione ma dalla cessazione del rapporto di impiego avvenga questo per dimissioni o per quiescenza, ed in queste case esse deve andare ad aumentare la pensione ciò che esclude che l'oggetto del credito sia la pensione, di cui questa fondo speciale ne è l'eventuale accessoria. Nel caso invece previ-

ste dall'art.12 il credito dell'inscritte non nasce che dal giorno in cui è liquidata la pensione nel qual momento per effetto della surrogazione stabilita dalla legge si trasferisce direttamente in testa alla Cassa e nel caso delle provincie irredente, al Comune per le quote devute dagli enti assicurati. I due rapporti giuridici ^{sone} diversi e distinti; l'una anzi rappresenta il complemento dell'altra. Adottando la tesi del Comune il fondo sarebbe destinato ad integrare la pensione e non ad aumentare al contrario al dispetto stesse dell'ultima comma dell'art.47 che dispone: rimangono salve in ogni modo a carico degli enti, come fondi speciali... le disposizioni dei relativi regolamenti che sono più favorevoli per l'impiegato. Si torna così al punto di partenza: il Comune vuol ottenere per via traversa, quelle che al momento della loro iscrizione della Cassa non ha credute di far oggetto di contratte e ciò perchè i salariati verrebbero ad avere con la iscrizione più di quelle che in proposito in mente retente di qualche ufficio, i salariati avrebbero devute avere.

Agung

1 copia in cartina bollata
di n. 18
Altre 5 copie in rubrica

Consiglio di Stato (Sezione V)
(Udienza 1.º marzo)

Memoria di Bricchi Fenoglio

residente

al ricorso del Comune di Cremona

In aggiunta al nostro contro-ricorso
crediamo opportuno far seguire queste
osservazioni:

I. Come poteva il fondo dichiarato
di proprietà del salariato Bricchi passare
in proprietà del Comune, senza che
fosse intervenuto fra esso e il
Comune un contratto, e propriamente
una cessione? La delibera podestarile
del 31 maggio 1935, non ha ~~posto~~ posto
~~nessun posto~~ in essere un
simile contratto.

II. La delibera podestariale 31 maggio 1935,
accettata dal Bricchi, dichiara che « il trattamento
di pensione di cui agli art. 3, 4, 5 del regolamento
per le pensioni comunali doveva cessare. » ^{Quella}
parola « cessare » voleva dire che per l'avvenire
restava soppresso il vecchio trattamento di pen-
sione e di previdenza. Niente altro. Se si ~~potrebbe~~
interpretare ^{diversamente} la parola « cessare », ^{non} ~~non~~ ^{dovrebbe} ~~non~~
che i « salariati », e per essi il Comune, in forza
della surroga di cui all'art. 14 della legge 15 aprile
1926 N. 679 parte 2^a, avrebbero dovuto iniziale
dalle singole Casse di previdenza,

in esse comprese ^{l'antica} ~~alla~~ Cassa Nazionale, i contributi precedente-
mente versati, per trasferirli alla ^{Cassa Previdenza dei salariati} ~~Istituto Nazionale Fascista~~ ^{Cassa} ~~Cassa~~
E questo è assurdo. I fondi versati alla Cassa Nazionale di Pre-
videnza rimasero ~~rimasero~~ acquisiti alla stessa con correlativo suo
obbligo di corrispondere al momento opportuno la pensione pro-
messa come risulta dalla stessa legge citata 1926. Se ciò ~~è~~ ^{vale}
per questi fondi perchè dovrebbe essere diversamente per quel-
lo ^{cui è} ~~di~~ questione? ^{La cessazione disposta dalla delibera riguarda}
~~Come interpretare la stessa frase in un sen-~~
dunque l'avvenire.

za e con non solo verso i
che questa era tenuta a dare in base alla precedente inscrizio-
ne, ma anche verso il fondo speciale di previdenza disposto
dagli art. 5 e 6 del Regolamento Comunale delle pensioni. Ma
anzitutto, una tale presunzione non è giustificata nè in fat-
to nè in diritto come crediamo di aver dimostrato a ~~pag. 4 e 5~~
nel nostro controricorso. In secondo luogo mentre l'applicazio-
ne dell'art. 11 ai rapporti precorsi con la Cassa Nazionale
di Previdenza si presenta ovvio, tale non ~~essendo~~ ^{si presenta} al riguardo
del fondo speciale di previdenza di cui è causa.

IV - Infatti l'articolo II anzidetto surroga il Comune nel credito
dovuto dalla Cassa Nazionale o da altri enti similari ^{in quanto} ~~perché~~
sarebbe ingiusto che l'impiegatò avesse a conseguire due volte
la stessa prestazione di pensione e -in luogo di questa-la
stessa prestazione di indennità, ~~una dalla Cassa di Previdenza,~~
~~l'altra dall'Istituto Nazionale Fascista~~ mentre al Comune è fat-
to carico della maggior pensione corrisposta dall'Istituto per
gli anni antecedenti all'iscrizione, ^{per mezzo di esso} nel fondo speciale in que-
stione non ricorre affatto la eadem ratio legis in quanto:

~~giunto il limite di età, per la messa in pensione e che eventualmente venissero dimessi dall'impiego o per una qualsiasi ragione abbandonassero il Comune non potrebbero fruire nè della pensione nè del libretto~~

c) infine detto fondo essendo destinato ad "aumentare" la pensione, ~~non ad integrarla~~, non vi è identità di prestazione con quelle previste dalla legge del 1926 e che stanno alla base dell'art. II.

V — Quanto alla lettera della delibera podestarile 31-⁵1935 si osserva che: *Maggio*

a) mentre questa dispone la cessazione del vecchio trattamento riferendosi esplicitamente agli art. 3, 4, 5 nulla dispone della proprietà del fondo regolato dall'art. 6 del regolamento al quale articolo non si fa cenno alcuno;

~~E quando allo ^{spunto} ~~spunto~~ della stessa che~~

b) nella delibera sono esplicitamente fatte salve come ^{anche} del resto nell'art. II citato, le disposizioni più favorevoli al salariato. Se si dovesse togliere a costui il fondo spe-

-3-

4

era applicabile al caso. Le rinunzie non si presumono e non possono del resto di per sè produrre gli effetti contrattuali di un trapasso di proprietà.

VI → L'interpretazione che il Comune ha dato alle sue delibere prima della lite odierna è del resto conforme alla tesi del Bricchi, ed infatti alla delibera del 31-^{maggio} 5-35, non è seguita la estinzione del libretto che è rimasto aperto al nome del Bricchi ed in deposito presso il Comune fino ad ora.-

Cremona 16-2-1940

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 16166
Cremona

Carissimo,

Ho modificato la parcella nella voce da te indicata. Trovo perfettamente giusta la sua osservazione. Mi ero tenuto alto in relazione al conto che avevamo fatto insieme in via di massima. Ma all'analisi la parcella era infatti, soprattutto nella parte indicata, più alta.

Sono lieto che le modifiche alla memoria ti siano pervenute a tempo perchè penso di aver meglio chiarito l'argomento.

Tuo aff. saluti



Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 1600

Cremona




R. S. Ecc.

L'on. avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

ROMA





Strenuamente
Strenuamente

AGENZIA REC
Via Gregoriana
DIREZION
Telefono 67-
Numero d'ar
008.2

Cremona 2-2-1940

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele. 26 - Tel. 1606

Cremona


Carissimo,

CIPELLETTI E C.

il nostro avversario prof. D'Alessio risiede a Roma via Torlonia (se non erro). Avrò un telefono. Prova ad interpellarlo mettendoti d'accordo con lui. Tieni in ogni modo presente che il 7 marzo devo discutere alla Corte d'appello di Roma, una causa del 1934.

Quanto alla discussione se vorrai discutere il ricorso Briechi di cui hai copia, farai tu: i mezzi sono scarsi. Ti mando intanto un assegno di L. 300. Quanto a Tiracchini ammire la tua...modestia ma non posso assecondarla. In ogni modo a suo tempo ti manderò la parcella.

tuo aff.



allegato assegno del Credito Italiano n. C-880302 di L. 300 emesso in data d'oggi

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°
per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA e D'ALBANIA - IMPERATORE D'ETIOPIA

COPIA

La Giunta Provinciale Amministrativa di Cremona riunita in sede
giurisdizionale nelle persone dei signori:

S.E. Grand'Uff. Pietro Carini - Prefetto Presidente
Dr. Orazio Solinas - Consigliere di Prefettura - Relatore
Dr. Valenti Rodolfo Consigliere di Prefettura
Dr. Cirillo Amadini
Avv. Guido Coppini

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto dal Sig. BRICCHI ZENOBIO fu Antonio, residente
in Cremona via F. Geromini con eletto domicilio in Cremona Corso Vittorio
Emanuele, 26 presso lo studio del procuratore Avv. Giacinto Cremonesi
contro il Comune di Cremona in persona del suo Podestà Comm. Francesco
Gambazzi elettivamente domiciliato a Cremona Via Aselli n. 5 presso lo
studio del suo procuratore Avv. Luigi Geroldi;

per l'annullamento del provvedimento di incameramento del fondo spe-
ciale di previdenza spettante al ricorrente in base all'art. 5 del regola-
mento comunale per le pensioni II e 14 Giugno 1913 contenuto nella deter-
minazione 16 Novembre 1937 del Podestà di Cremona

Veduta il ricorso, la comparsa conclusionale, la memoria d'udienza e
gli atti e documenti esibiti a corredo del ricorso medesimo;

Vedute le memorie a difesa e le conclusioni presentate nell'interesse
del Comune di Cremona;

Udite nella pubblica udienza del 28 Giugno 1939 le deduzioni e conclu-
sioni dell'Avvocato Giacinto Cremonesi per il ricorrente e dell'avvocato
Luigi Geroldi per la resistente Amministrazione Comunale;

Ritenute quante in appresso in:

FATTO - L'ex salariato comunale Bricchi Zenobio venne assunto dal Co-
mune di Cremona quale affossatore provvisorio, a far tempo dal 1° Agosto
1906 con deliberazione commissariale 5 settembre 1906 n. 10503 a passato
in pianta stabile a far tempo dal 1° Gennaio 1912 con deliberazione 10

Ottobre 1912 n. 12136 della Giunta Municipale, per poi essere promosso al posto di necroforo a far tempo dal 1° Gennaio 1920, come dalla deliberazione 11 Febbraio 1920 n. 1616 della Giunta Municipale.

Contemporaneamente fu iscritta alla Cassa di Previdenza degli operai ^{in ruolo riservato} ^{istituito dalla legge 17 Luglio 1898 n. 350} ^{assorbita dalla Cassa di Previdenza Sociale} ^{dal 1920} dall'attuale Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale - e ciò a sensi dell'art. 2 del regolamento approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute 11-14 Giugno 1913 e dalla G.P.A. in seduta del 10 Luglio 1913 n. 102991 ed ammesso a beneficiare del fondo speciale di previdenza di cui agli articoli 3, 4 e 5 del suddette regolam. -

Il Bricchi in data 25 aprile 1935, unitamente a parecchi altri salariati presentava al Comune regolare domanda per il proprio passaggio e la iscrizione dal suddetto Istituto Nazionale Fascista alla Cassa di Previdenza dei Salariati Enti Locali, valendosi della facoltà di cui all'art. 12 (comma I parte 1° del R.D.L. 15 aprile 1926 n. 679).

Il Comune in accoglimento della domanda con deliberazione 31 maggio 1935 n. 5926.313 approvata dalla Prefettura il 10 Giugno 1935 n. 10224 Div. 2, allo scopo di assicurare al personale suddette all'atto del collocamento a riposo un migliore trattamento e nello stesso tempo una pensione reversabile, provvedeva alla chiesta iscrizione con effetto dal 1 Luglio 1935.

Con la deliberazione stessa stabiliva la cessazione per il detto personale del trattamento di pensione di cui agli articoli 3, 4 e 5 del citato regolamento 11-14 Giugno 1913.

Successivamente con deliberazione Podestarile 16 Novembre 1937 n. 13193-606 approvata dalla Prefettura il 24 novembre 1937 n. 16885 Div. 2° il Bricchi Zenobio, a sua domanda, veniva collocato a riposo a far tempo dal 1 Dicembre 1937 XVI°.

Con lo stesso provvedimento si demandava alla Cassa di Previdenza Salariati Enti Locali di liquidare la pensione, si assumeva a carico del Comune la quota di pensione che sarebbe stata determinata dalla Cassa stessa, e l'incameramento a favore del Comune del fondo speciale di previdenza costituito da libretto vincolato al portatore n. 00084 della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde con un deposito di lire 4.211,19 più gli interessi maturati dal 1 Gennaio 1937 in avanti (ora

libretto n. 1303 con lire 5337 più gli interessi maturati dal 1 Gennaio 1938 in avanti) ed il ricupero dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale di quelle quote di pensione che sarebbero risultate a suo carico per i contributi versati a tutte il 30 Giugno 1935. Più tardi, avendo il Bricchi a mezzo del suo legale reclamato la consegna del ridetto fondo di previdenza, l'Amministrazione con sua lettera 5 Ottobre 1938 XVI° significava al ricorrente, che non intendeva modificare le determinazioni adottate nella delibera di messa in pensione.

Il Bricchi avuta poi la copia della delibera, e venute a conoscenza delle determinazioni del Comune per l'incameramento di detto fondo, ricorreva dapprima al gratuito patrocinio, che gli venne però negato, e poi a questa sede con atto 2 novembre 1938 - tempestivamente notificato e depositato chiedendo l'annullamento del provvedimento, l'incameramento di detto fondo speciale e la consegna a sue mani del fondo stesso - spese tutte del giudizio protestate - per i seguenti motivi:

- a) Il fondo speciale di Previdenza di cui all'art. 5 del Regolamento comunale per le pensioni non deve confondersi con quello per la pensione, di cui all'art. 4 del Regolamento stesso in quanto che detto fondo è di proprietà dell'impiegato, costituito dalle eccedenze dei contributi obbligatori ed assume l'aspetto di un fondo destinato a costituire non una pensione ma un appannaggio dell'impiegato, al quale viene consegnato all'atto di cessazione dall'ufficio per qualunque causa avvenga, ed anche se non abbia conseguito il diritto alla pensione. Il Comune non può quindi appropriarsene senza una legge che l'autorizzi e se all'atto di inscrivere i suoi salariati alla Cassa Previdenza dei Salariati Enti Locali (deliberazione 31/5/1935) avesse inteso di essere compensato dell'aumentato suonere con il fondo di cui trattasi, doveva pattuirlo.
- b) All'atto di cessazione del trattamento di cui agli articoli 3 - 4 e 5 del Regolamento comunale sulle pensioni nessun accordo con gli interessati e nessuna disposizione venne presa per l'uso e la destinazione del fondo speciale di previdenza, amministrato dal comune a sensi del citato articolo 5.
- c) Il fondo di previdenza è destinato non ad integrare bensì ad

aumentare la pensione comunale. Comunque a sensi dell'articolo 47 del R.D.L. 15 aprile 1926 rimangono salvi a carico degli Enti le disposizioni dei relativi regolamenti più favorevoli all'impiegato.

Resiste il Comune di Cremona il quale controdeduce:

A) che la cessazione del rapporto d'impiego con decorrenza dal 1/12 1937 non venne disposta d'autorità ma bensì a domanda del Bricchi, come pure a sua domanda venne disposta la iscrizione alla Cassa di Previdenza Salariati Enti Locali, da lui chiesta in base alle art. 12 del R.D. L. 14/4/1926 n/ 679, per il quale " gli impiegati iscritti al Regolamento o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti e Fondispeic lai di cui ai precedenti articoli 10 e 11 hanno facoltà di domandare di essere iscritti alla Cassa di Previdenza, cessando la loro iscrizione ai regolamenti, convenzioni, istituto e fondi predetti".

B) Sostanzialmente il trattamento di quiescenza del Bricchi venne innovato e notevolmente avvantaggiato, di fronte a quello che egli sarebbe spettato in base al regolamento per le pensioni comunali del Comune di Cremona - 11-14 Giugno 1913 - per cui la pretesa del ricorrente circa il fondo di previdenza, che egli rivendica come se fosse un titolo creditorio o di natura privata, si rileva assurda, e uivoca ed irragionevole.

E' di fatto intervenuta una vera e propria novazione giuridica del trattamento di quiescenza, costituitasi nel rapporto impiegatizio ad istanza ed a solo vantaggio dell'impiegato giusta la disposizione dell'art. 12 del R.D.L. 14/4/1926 n. 679.

C) La richiesta del ricorrente costituisce sostanzialmente un bis in idem che si concreta nell'assegno di pensione, del quale consapevolmente egli fruisce, comprensivo anche della rendita vitalizia costituita dal libretto in cui è depositato il fondo di previdenza.

D) Il ricorrente non ha titolo alcuno per impugnare il provvedimento podestarile 16/11/1937 del proprio collocamento a riposo con la assegnazione del trattamento di quiescenza dovutogli poichè per effetto ed in conseguenza della precedente deliberazione (31/5/1935) che innovava a di lui vantaggio quella situazione giuridica, derivantegli dagli articoli 5 e 6 del vecchio regolamento comunale sulle

pensioni 11-14 Giugno 1913, non sussiste in data recente un diverso provvedimento impugnabile in termini utile; deliberazione questa del 31/5/1935 adottata a domanda dello stesso ricorrente e costituente provvedimento definitivo ed a suo tempo non impugnata entro i termini e con le modalità di legge;

E) Che l'incameramento del fondo in questione è legittimo perchè sancito dall'art. 11 della seconda parte del R.D. 15/4/1926 n. 679 il quale al comma 3° stabilisce "quando la quota messa a carico dell'Ente deriva da servizio prestato con iscrizione o assicurazione alle Casse Istituti o fondi speciali di cui al primo comma del presente articolo l'Ente ha diritto di sostituirsi all'iscritto o all'assicurato negli eventuali diritti verso le Casse Istituti o fondi speciali suaccennati."

Il Comune quindi deve subentrare nei diritti del Bricchi sia verso l'Istituto Nazionale fascista della Previdenza sociale che dovrà liquidare la pensione, sia verso il fondo speciale di previdenza accantonato dal Comune stesso.

F) Che il fondo di cui trattasi non è stato fatto in aumento ma ad integrazione della pensione, poichè non è rappresentato che dall'ecedenza delle quote complessive da versarsi per la costituzione dell'intero fondo pensione spettante al salariato per il disposto dell'art. 6 del Regolamento comunale fino a tanto che il trattamento di pensione fosse regolato dalle relative norme e non dopo che il salariato avesse chiesto un nuovo trattamento con la iscrizione alla Cassa Previdenza.

Chiede pertanto il Comune che si rigettate, il gravame proposto perchè tardivo, irritato e privo di giuridico fondamento, concretandosi la dedotta questione non nel provvedimento ora impugnato ma bensì nella precedente deliberazione podestarile del 31/5/1935 modificativa del vecchio regolamento comunale sulle pensioni ed innovativa del trattamento previdenziale e di quiescenza a tutto vantaggio del ricorrente adottata a domanda dello stesso e costituente provvedimento definitivo che preclude ogni valido gravame avverso il concreto provvedimento podestarile 16/11/1937 del collocamento a riposo; in ogni caso, poichè il provvedimento impugnato è perfettamente legittimo, col favore delle spese.

Controdeduce il ricorrente che

A) Non può parlarsi nel caso di novazione che si ha soltanto quando di due rapporti di credito uno viene sostituito all'altro e che comunque la novazione non si presume e la volontà di attuarlo deve risultare chiaramente dall'atto (art. 1269 del Codice Civile).

Che l'art. 46 della legge del 1926, che accorda un diritto di surroga al Comune nel rapporto di credito verso gli Enti di previdenza, non può attribuire al Comune che un diritto di credito verso gli enti di previdenza e non un diritto di proprietà verso gli impiegati.

Che :

B) la deliberata cessazione del trattamento di cui agli articoli 3 - 4 e 5 del citato regolamento comunale non può interdarsi che dal momento in cui venne adottata la deliberazione, fermi beninteso i diritti acquisiti.

IN DIRITTO

Viene eccepita dal Comune l'irrecivibilità del gravame, perchè il ricorrente non ha titolo alcuno per impugnare il provvedimento podestarile del 16 novembre 1937 del suo collocamento a riposo, dato che, per effetto e in conseguenza del provvedimento del 31 luglio 1935, non impugnato a suo tempo, sussiste in data recente un diverso provvedimento impugnabile in termine utile.

Invero il Bricchi non aveva alcun motivo per impugnare la deliberazione del 31 Marzo 1935, perchè nella medesima, mentre viene stabilita la cessazione del trattamento, di cui agli articoli 3 - 4 e 5 del regolamento comunale per le pensioni, nulla è detto a riguardo del successivo articolo 6, dichiarativo della proprietà da parte del dipendente comunale del fondo speciale. L'Amministrazione evidentemente intese rispettare quel diritto.

E' invece la deliberazione del 16 novembre 1937, che accogliendo la istanza del Bricchi per il suo collocamento a riposo, provvede per la liquidazione della pensione e l'incameramento di detto fondo speciale, incameramento non prima di allora disposto.

Tale deliberazione però non venne notificata ed è in seguito, che il ricorrente, per aver sollecitato la consegna del fondo di previdenza, viene ad apprendere ufficialmente dalla lettera di risposta del Comune in data 5/10/1938, che non poteva essere accolta la sua istanza per il già delibe

rato incameramento del fondo. E' chiaro che, non avendo avuto il Bricchi notificato il deliberato 16/11/1937, soltanto dalla data di comunicazione di detta lettera del Comune ha incominciato a decorrere il termine utile per l'impugnativa, ed appare quindi tempestiva la presentazione del ricorso in data 2 novembre 1938, che, notificato il giorno 3 successivo al Comune di Cremona, venne poi depositato l'11 stesso mese alla Segreteria della Giunta Provinciale Amministrativa.

Resta a esaminarsi il ricorso nel merito.

Il Regolamento comunale sulle pensioni dell'11 e 14 Giugno 1913 [agli articoli 3 - 4 e 5 prevede due fondi: uno di pensione, l'altro di previdenza costituito il primo dai versamenti dei contributi del Comune e del personale nella misura necessaria per la liquidazione della pensione, complessivamente il 12 (dodici) per cento per i salariati; l'altro dall'eccedenza dei versamenti effettuati dal Comune e dai salariati, rappresentata dal 3 per cento, (totale dei contributi 15%): fondi di natura ben diversa l'uno dall'altro, in quanto che il primo è un vero e proprio fondo di pensione, della stessa natura di quelli di cui all'art. 11 - 2^a parte del R.D. 15/4/1926 n. 679, il secondo invece un fondo speciale, che non può affatto essere considerato integrativo della pensione, in quanto mira soltanto a costituire una disponibilità a favore del dipendente, per quando egli debba lasciare il servizio per qualunque causa, anche se non si sia maturato il diritto a pensione, fondo che il regolamento predetto all'articolo 6 dichiara nel modo più esplicito di proprietà intangibile dell'impiegato, e per giunta reversibile alla vedova ed ai figli: dichiarazione questa così esplicita ed inequivoca da non lasciare dubbio di sorta sulla assoluta appartenenza del fondo al salariato, per cui l'incameramento a favore del Comune non può altrimenti verificarsi che o per una disposizione di legge, che non può essere certo quella, di cui al citato articolo, riferentesi ai soli fondi di pensione, o con il consenso dello interessato, che nel caso in esame non ^{vi}è stato e tanto meno è stato richiesto.

Nè può accedersi alla tesi del Comune della novazione perchè effettivamente, come deduce il ricorrente, avrebbe dovuto concorrere il suo consenso.

La novazione non si presume, ma bisogna che dall'atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla (art. 1269 C.C.), e se il Bricchi ha chiesto al Comune, in base all'art. 12 parte I^a del R.D. 15/4 1926 n. 679, di essere iscritto alla Cassa di Previdenza salariati E.L. non per questo la sua istanza deve interpretarsi come una rinuncia alla proprietà del fondo speciale di previdenza costituitosi a suo favore in forza dell'articolo 6 del Regolamento comunale delle pensioni, e in parte, anche per mezzo dei suoi contributi personali. D'altra parte non può rilevarsi che, se il Comune nell'accogliere la domanda del Bricchi, che gli determinava un maggiore aggravio, avesse ritenuto a diminuzione del medesimo, di incamerare il fondo speciale di cui trattasi, avrebbe dovuto quanto meno deliberarlo, come condizione, nel suo provvedimento del 3 marzo 1935 sul quale ha invece soltanto stabilito la cessazione del trattamento di cui agli articoli 3 - 4 e 5 del regolamento, senza fare alcun cenno del successivo articolo 6 che riconosce al personale il diritto di proprietà del fondo di previdenza.

Si oppone alla tesi del Comune per l'incameramento del fondo stesso anche la stessa legge. Infatti come dispone l'articolo 11 del R.D.L. 15/4/1926 "rimangono salvi in ogni caso a carico degli enti o delle Casse, Istituti o Fondi speciali, le disposizioni dei relativi regolamenti o convenzioni di pensioni più favorevoli al salariate", e quella di cui all'art. 6 del regolamento comunale, non può certo non essere considerata come una disposizione più favorevole.

Quanto alle spese si ritiene in linea di equità che siano da compensarsi.

P. Q. M.

La Giunta Provinciale Amministrativa di Cremona, rejetta ogni contraria istanza eccezione o deduzione, accoglie il ricorso come sopra proposto da Brocchi Zenobio e

- a) annulla il deliberato 17 novembre 1937 del Comune di Cremona nella parte riferentesi all'incameramento del fondo di previdenza;
- b) dichiara tenuto il Comune alla consegna al ricorrente del fondo di previdenza, di cui a libretto della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde n. 13.003, intestato al ricorrente Bricchi Zenobio.

c) Dichiarata compensata le spese.

Così deciso in Camera di Consiglio il 28 Giugno 1939 XVII.

F.to Pietro Carini
" Dr. Cirillo Amadini
" Avv. Ceppini Guido
" Orazio Solinas
" Rodolfo Valenti.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 26/7/1939 XVII°

IL SEGRETARIO
F.to Flagielle.

AVANTI L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

CONTRO RICORSO

del sig. BRICCHI ZENOBIO fu Antonio rappresentato dagli avv. on. Ivano Bonomi e Giacinto Cremonesi con domicilio eletto presso il primo in Roma piazza della Libertà n.4, in risposta

AL RICORSO 26 SETTEMBRE 1939 DEL COMUNE DI CREMONA in persona del suo podestà comm. Francesco Gambazzi, rappresentato dall'avv. prof. Francesco d'Alessie in Roma con domicilio presso questi in via Torlonia n.1-

IN PUNTO

annullamento della decisione della Giunta Provinciale Amministrativa ^{di Cremona} in sede giurisdizionale delli 28 giugno-26 luglio 1939 notificata al ricorrente Comune il 28 agosto 1939.

F A T T O - Il 1° gennaio 1912 l'esponente, assunto dal Comune di Cremona quale affossatore provvisorio dal 1° agosto 1906, veniva promosso al posto di necrofero in pianta stabile ed iscritto nel ruolo riservato della previdenza volontaria (operaia) per la invalidità e vecchiaia istituito con legge 17 luglio 1898 n.350 presso la Cassa Nazionale di Previdenza, assorbita poi dall'Istituto Naz. Fasc. della

della Previdenza Soc.- Un anno dopo, il Comune procedeva al riordinamento delle pensioni, emanando in data 11-14 giugno 1913-un regolamento che aumentava il contributo di previdenza (art.3 e 4) ed istituiva mediante l'eccedenza dei contributi versati alle Casse Speciali di previdenza (Cass.Naz.Prev. Cass.Soc.Vittorio Eman.) un fondo speciale che alla cessazione dall'ufficio dell'impiegato per qualsiasi causa, doveva essere consegnato all'interessato o trasformato in rendita vitalizia a sua scelta ed in caso di pensione andava ad aumento di questa (art.5 Reg.comm.cit.). Tale fondo che doveva essere incrementato dagli interessi del 4%, era dichiarata di proprietà dell'impiegato e dei suoi eredi in caso di morte (art.6 Reg.Com.cit.). In esecuzione di tale regolamento l'Amministrazione Comunale faceva emettere dalla Cassa delle Provincie Lombarde tesoriera del Comune, un libretto di deposito intestato al nome dei singoli impiegati e salariati e così al nome del Bricchi col N.13003. Successivamente in parallelo con l'orientamento degli altri Comuni, il Podestà di Cremona, dietro domanda degli interessati, con sua determinazione 31 maggio 1935 iscriveva l'esponente nonché gli altri salariati alla Cassa di Previdenza per le pensioni impiegati e

salariati comunali a sensi degli articoli I p.2 ed art.12 p.1 R.D.L. 15 aprile 1926 n.679 a far tempo dal 1° luglio 1935 e ciò allo scopo che avessero a fruire di una maggior pensione, elevando il contributo di previdenza e disponendo la cessazione dei trattamenti" di cui agli art.3,4 e 5 Reg.Cit., fatta espressa riserva delle disposizioni più favorevoli al personale. Nessuna disposizione veniva presa quanto ai sopraindicati libretti.- Il 16 novembre 1937 l'esponente veniva messo in pensione a far tempo dal 1° dicembre 1937, Deliberando sopra ~~ciò~~ l'Amministrazione Comunale incamerava il fondo Comunale "integrativo di pensione" ~~come è detto nella determinazione al 31 dicembre 1936,~~ ^{che} presentava sul libretto sopra indicato una disponibilità di L.4211.19", sul motivo che doveva servire "a finanziare parte delle spese per quota di pensione" poste a carico del Comune. Contro tale ingiusto provvedimento l'esponente ricorreva il 3 novembre 1938 all'on. Giunta Prov.Amm. di Cremona, la quale con decisione 28 giugno-26 luglio 1939 annullata la detta determinazione Podestarile per quante aveva tratto al fondo di previdenza, dichiarava tenuto il Comune a consegnare al ricorrente il fondo di previdenza iscritte come sopra compensando le spese. Non si acquetava il

Comune e con ricorso 26 settembre 1939 impugnava la decisione della G.P.A. innanzi a questo Ecc.mo Consesso.-

D I R I T T O - Le ragioni che il Comune invoca a sostegno del suo ricorso si possono così riassumere: con la domanda di iscrizione alla Cassa di Previdenza (25 aprile 1935) seguita dalla determinazione del Comune (31 maggio 1935) di accogliere tale domanda e di fare cessare il trattamento di cui agli art. 3, 4 e 5, Reg.Com. cit., per *la qual cosa* in base anche alle art. *11* del R.D. 15 aprile 1926 ^{nuovo 20} n.679 - che il Bricchi doveva conoscere - il Comune veniva surrogato negli eventuali diritti dell'iscritto verso le Casse e fondi speciali, il Bricchi rinunciava alla proprietà del fondo già assegnatogli a favore del Comune in compenso del *maggior* trattamento di pensione a lui fatto e del miglior onere del Comune. Tale tesi riposa, a nostro modesto avviso, sopra notevoli errori di fatto e di diritto. L'asserzione che il Bricchi conosceva la legge e quindi necessariamente rinunciava ai suoi diritti, si basa sopra una presunzione *juris et de jure* di conoscenza della legge che secondo l'insegnamento della dottrina più autorevole - lo ricordiamo non al valente patrono avversario ma a noi stessi - "nello stato attuale della legisla-

zione, manca del tutto di fondamento; perocchè se la base di ogni presunzione è che il fatto presunto corrisponda a quanto normalmente suole accadere, è innegabile che il fatto normale è piuttosto la ignoranza del diritto da parte della generalità dei cittadini"; "L'obbligo di osservare le leggi è indipendente dalla conoscenza loro. Mentre a nessuno è concesso di sottrarsi all'osservanza della legge sotto pretesto di ignoranza di essa, nulla vieta che d'un atto giuridico, compiuto sotto l'impero di un errore di diritto per ignoranza dalle sue statuizioni, si possano respingere le conseguenze dannose prodotte dall'errore (De Ruggiero Ist.vol.I° pag.86; Zanobini Riv.Dir.Comm.1919,2, p.624). La legge che qui si esamina è così complessa nel suo contesto tecnico, che non soltanto il salariato Bricchi -la di cui firma nelle procure prodotte in causa, è un documento ineccepibile di inferiorità culturale- ma anche i legali non pienamente informati dei delicati congegni della previdenza, tra i quali -non abbiamo vergogna di dirlo- si pone anche chi assistette il Bricchi innanzi alla Giunta, -debbono faticare per rendersene esatto conto. Eppertanto resta senz'altre esclusioni che il Bricchi conoscesse la legge e di conseguenza abbia rinunciato al suo libretto ed al credito rela-

tivo. Una sua tacita unilaterale rinuncia non avrebbe del resto raggiunto gli effetti che si prospettano ora dal Comune. Per l'espresso disposte delle art.6 del Regolamento Com. delle pensioni, il Bricchi (in caso di morte i suoi eredi a cui deve senza altre "passare" - art.6 reg.cit.) è proprietario del libretto della Cassa di Risparmio della Prov.Lomb. a lui intestato. Il Comune ne è il depositario (art. 5 reg.com.cit.) in quanto lo detiene nell'interesse del Bricchi e per esso in caso di morte gli eredi (art.6 reg.Com.cit;) e l'amministratore perchè deve renderne conto anno per anno nelle contabilità speciali allegata al Bilancio di previsione (art. 5 cit. reg.). Ora una rinuncia meramente abdicativa - un atto esclusivamente unilaterale non accompagnata dalla consegna del libretto al Comune e dalla cessione a favore di questi dei relativi diritti di credito, non sarebbe stata sufficiente ad operare un trasferimento. Questo ha ben sentito la Giunta Provinciale Amministrativa la quale si è fatta scrupolo di esporre con diligenza ed esattezza commendevoli le tesi in campo e di vagliarle alla luce dei principi fondamentali di diritto. Dopo aver rilevato che l'incameramento a favore del Comune non poteva verificarsi che o per una disposizione di

legge che non poteva essere l'art. II del R.D. 15-4-1926, e per il consenso dell'interessato che nel caso non vi era stato e tanto meno era stato richiesto la volontà di novare dovendo chiaramente risultare (art. 1269 C.C.)- la G.P.A. ha avvertito che se "il Comune nell'accogliere la domanda del Bricchiche gli determinava un maggiore aggravio, avesse ritenuto a diminuzione del medesimo, di incamerare il fondo speciale di cui trattasi, avrebbe dovuto quanto meno deliberarlo, come condizione, nel suo provvedimento del 3 marzo 1935 col quale ha invece soltanto stabilito la cessazione del trattamento di cui agli articoli 3-4 e 5 del regolamento, senza fare alcun cenno del successivo articolo 6 che riconosce al personale il diritto di proprietà del fondo di previdenza". - Si un accordo sul libretto non vi è traccia alcuna nei due atti che hanno dato luogo alla iscrizione.- La determinazione podestarile non pecca è vero, di eccessiva chiarezza. Comunque la frase "cessare i trattamenti" di cui all'art. 3, 4 e 5 del Reg.com. non può significare altro che i versamenti previsti dai detti articoli sono fatti cessare pel futuro.- L'art. 6 poi è neppure menzionato e nessun cenno è fatto del libretto e ciò spiega perchè in esecuzione della predetta determinazione

mentre venivano a cessare i relativi versamenti non si chiudeva invece la contabilità del fondo speciale che non veniva incamerato, come non venivano estinti i libretti i quali per quanto risulta dalla stessa delibera di messa in quiescenza del Bricchi sono tutt'ora aperti al nome degli interessati. La interpretazione data dalle parti è come si sa la regina delle prove epperò non vi ha dubbio che nella specie non solo non è intervenute alcun contratto ma altresì nessuna rinuncia univo fatto giuridico in cui il Comune fonde le sue ragioni e rispetto al quale, osserveremo per ultimo, che l'art. ^{p. 2°} 11^o non può essere applicate alle speciale trattamento di previdenza di cui è causa. L'art. ^{p. 1°} 11^o surroga infatti il Comune nel credito che il salariate ha verso gli enti a cui furono fatti i versamenti di ordinaria previdenza alla indennità di quiescenza (art. 31 L. 15-4-1926) e al trattamenti di pensione. Nella specie una tale surroga sarebbe inconcepibile. I diritti che il salariate può far valere pel fondo speciale sono due: uno reale, verso il Comune, ed uno personale, verso la Cassa di Risparmio verso la quale è in credito di una somma, e non di una pensione e di una indennità di quiescenza. Per di più mentre le prestazioni stabilite dall'art. 6 del Regolamento comunale delle

pensioni si concretano in una immediata attribuzione di un credito di somma il cui pagamento è subordinato alla eventualità della semplice cessazione dello impiegato dall'Ufficio quale ne sia la causa, quindi anche in caso di dimissione o di licenziamento, le prestazioni derivanti dal normale versamento alla Cassa di previdenza, attribuiscono invece allo impiegato un credito futuro subordinato non alla cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, ed in qualsiasi momento, ma alla cessazione dall'ufficio per determinate cause e per determinati tempi. La posizione di cui è causa è dunque affatto diversa da quella ipotizzata dall'art. 11 cit. Eppertanto se si concepisce che il salariato che gode la pensione integrale, abbia a cedere al Comune la quota di pensione dovutagli dalle Casse speciali presso le quali venne assicurato prima della sua iscrizione alla Cassa degli Impiegati, perchè diversamente si locupleterebbe a danno del Comune chiamato ad integrare la quota relativa, non si concepisce che il salariato abbia a cedere al Comune un suo credito destinato non ad integrare ma ad aumentare la pensione ed eventualmente ad indennizzarlo nel caso di cessazione dall'ufficio senza aver diritto all'indennità di quiescenza, per compensare il Comune del maggior onere a lui de-

privato^{lupino} per assicurare all'impiegato un trattamento di previdenza che non è un doppione del trattamento fattogli dall'art.5 e 6 del Reg.Com.- Applicando lo art.11 si verrebbe in definitiva a sopprimere quel trattamento di favore che la delibera in conformità del citato art.11 ha voluto far salva ai salariati, alcuni dei quali si vedrebbero tolte nel caso di un'eventuale anticipata cessazione dall'ufficio un beneficio che altrimenti non potrebbero conseguire,- Vengono così a cadere quelle considerazioni di ordine diciamo così di contorno con le quali il Comune vorrebbe giustificare in via di equità il suo provvedimento.
Si è pertanto dimostrato che: a) nessun contratto è intervenuto tra il Comune ed il Bricchi per la cessione da parte del Bricchi del suo libretto di deposito presso la Cassa di Risparmio libretto che, sia esso nominativo o al portatore, si trova in deposito presso il Comune; b) nessuna rinunzia-rinunzia la quale tuttavia non potrebbe produrre gli effetti sopposti dal Comune, sia per difetto di volontà che per l'inapplicabilità dell'art.11 del R.D. 15 aprile 1926 n.679-■ vi è stata da parte del Bricchi; c) l'osservanza data dalle parti alla determinazione podestarile 31 maggio 1935 concretatasi nel mantenere aperto il libretto della Cassa di Rispar-

mie col versamento dei relativi interessi esclude che vi sia stato il contratto di cessione e la rinunzia di cui sopra; d) infine l'art. 11 del cit. reg. 1926 è inapplicabile al caso, in quanto il fondo speciale di previdenza rappresentato dal libretto della Cassa di Risparmio è proprietà del salariate, assicura benefici che non sono contemplati dalle leggi di previdenza ed è destinato non ad integrare, ma ad aumentare il trattamento di quiescenza, disposizione questa più favorevole che come tale è stata riservata dalle determinazioni del Comune. Ogni discussione sulla novazione si rende pertanto ultronea e prendiamo atto che conformemente a quanto abbiamo sostenuto nella discussione orale si riconosce che la questione di merito assorbe la questione di rito sulla ricevibilità del ricorso che non ha alcun merito di esistere. Eppertanto la decisione della giunta Provinciale Amministrativa rappresenta un atto di giustizia. Unica censura: secondo diritto ed equità il Comune avrebbe dovuto essere condannato nelle spese essendo stato pienamente soccombente. Per questi motivi

SI CHIEDE

Piaccia a questo Ecc.mo Consiglio di Stato respingere il ricorso del Comune di Cremona 26 settembre

1939 perchè destituito di giuridico fondamento. Con
la vittoria delle spee.-

Si producono i seguenti documenti:

1°) Mandato speciale IO-II-1939 in autentica del No-
tario Antonio Pettenazzi di Cremona-

2°) Fascicolo atti e documenti del precorso giudizio

3°) Controricorso - *4° Controricorso*

Cremona 14-11-1939 XVIII

*Atto Brucchi & Lubio
per avv. Giacinto Cremonesi*



AVV. ADELCHI MAZZA
VIA CESARE BATTISTI N. 6
CREMONA

Avanti l'Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO in Sede GIURIS-

SDIZIONALE

COPIA

R O M A

RICORSO

del COMUNE DI CREMONA, in persona del suo Podestà Gambazzi Comm. Francesco, rappresentato e assistito dall'Avv. Prof. Francesco D'Alessio di Roma, presso il quale elegge legale domicilio agli effetti del presente ricorso in Via Torlonia N.1, nonché dall'Avv. Adelchi Mazza di Cremona, entrambi per mandato speciale 22 Settembre 1939-XVII, a rogito Notaio Dott. Pier Maria Trucco del Collegio Notarile di Cremona, e come da determinazioni podestaresi 19 e 22 Settembre 1939-XVII, vistate dalla R. Prefettura di Cremona rispettivamente il 20 e 22 stesso mese

F. 1619 Rep
229/80
W

CONTRO

BRICCHI ZENOBIO fu Antonio, di Cremona con domicilio eletto presso l'Avv. Giacinto Cremonesi in Corso Vittorio Emanuele, N.26



IL CANCELLIERE CAPS

PER L'ANNULLAMENTO

della decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Cremona in sede giurisdizionale, in data 28 giugno - 26 luglio 1939-XVII, notificata al Comune il 28 agosto 1939 N.1070 di Rep. Uff. Giud.

Illegible signature

Biagio Terrano.

CENNI DI FATTO

Con determinazione in data 5 settembre 1906 N.10503 del Commissario Regio del Comune di Cremona, l'odierno resistente Bricchi Zenobio veniva assunto fra i salariati comunali quale affossatore provvisorio a far tempo dal 1° agosto di quell'anno. Successivamente, con deliberazione 10 ottobre 1912 N.12136 della Giunta Municipale, veniva passato in pianta stabile a far tempo dal 1° Gennaio 1912, ed infine con deliberazione 11 febbraio 1920 N.1616 pure della Giunta Municipale, veniva promosso al posto di necroforo a far tempo dal 1° Gennaio 1920. In questo posto egli rimaneva fino al 1° dicembre 1937, epoca nella quale veniva, a sua domanda, collocato a riposo come da deliberazione podestarile del 16 novembre 1937-XVI, N.13193.

Dopo la sua assunzione in pianta stabile, il Bricchi veniva iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai (ruolo riservato) istituita colla legge 17 luglio 1898 N.350, assorbita poi dall'attuale Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, e ciò a sensi dell'art.2 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Cremona (vedi nostra



documentazione) nelle sedute II - 14 giugno 1913 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 10 luglio 1913 N. 104991, e per tanto veniva ammesso a beneficiare del fondo speciale di Previdenza di cui agli art. 3, 4 e 5 del suddetto Regolamento.

In data 25 aprile 1935-XIII il Bricchi (e con lui molti altri salariati) presentava al Comune regolare domanda per il proprio passaggio ed iscrizione, dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Salariati Enti Locali e ciò valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 12 comma 1°, parte prima (e art. 1° parte seconda) del R.D.L. 15 aprile 1926 N. 679; ed il ricorrente Comune, con deliberazione Podestarile 31 maggio 1935-XVII N.5926/313, vista dalla R. Prefettura il 10 giugno 1935 N.10224 Div. 2a., provvedeva ad iscrivere con effetto del 1° luglio 1935 il Bricchi alla Cassa suddetta, determinando però anche, tanto per il Bricchi quanto per tutti gli altri salariati che avevano presentato la domanda, che DOVESSE CESSARE IL TRATTAMENTO DI PENSIONE DI CUI AGLI ART.3,4 E 5 DEL CITATO REGOLAMENTO PER LE PENSIONI COMUNALI II - 14 giugno 1913.

Come conseguenza di questa determinazione podestaria - regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio comunale a norma dell'art.62 della vigente Legge Con. e Prov., e che il Bricchi ammette di conoscere riportandone l'estratto anche nel suo ricorso alla G.P.A. nella vertenza di cui si discute - quando il Bricchi chiede il collocamento a riposo e il Comune accolse la domanda, colla surricordata delibera 16 novembre 1937, si decise anche dal Comune con la medesima delibera di mandare alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Salarati Enti Locali per la liquidazione della pensione del Bricchi, e di assumere a carico del Comune con deliberazione da adottarsi " le quote di pensione che saranno ripartite dalla Cassa suddetta", ORDINANDOSI NEL TEMPO STESSO DI INCAMERARE A FAVORE DEL COMUNE IL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA COSTITUITO da libretto vincolato al portatore N.00084 della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde con deposito di L.4.211,19 più gli interessi maturati dal 1° Gennaio 1937 (ora libretto N.1303 con L.4.357,52 più gli interessi maturati dal 1° Gennaio 1938 in avanti), nonchè il RICUPERO DALL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI QUELLE QUOTE DI PENSIONE CHE SAREBBERO RISULTA-

16 nov 37



TE A SUO CARICO PER I CONTRIBUTI VERSATI A TUTTO
IL 30 GIUGNO 1935.

La delibera, regolarmente pubblicata all'Albo
Praterio, veniva vistata dalla R. Prefettura in data
25 novembre 1937-XVI, ed aveva esecuzione dal 1° di
cembre successive. Seguiva, nel giugno 1938, la liqui-
dazione della pensione da parte della Cassa di Pre-
videnza per le pensioni ai Salarati Enti Locali,
risultando la stessa nell'ammontare di L. 6.102,06,
con un carico annuo del Comune per concorso nella
pensione di Ben L. 5.631,42 da versarsi alla Cassa
suddetta, soltanto in parte - e cioè per L. 4.095 -
recuperabili dell'Istituto della Previdenza Socia-
le, e quindi con un carico effettivo annuo di
L. 1.536,42.

Il Bricchi riscosse regolarmente la sua pensio-
ne, naturalmente migliorata per effetto dell'avve-
nuta sua iscrizione alla Cassa di Previdenza, e
sembrò non avesse altre pretese. Richiese invece
più tardi nell'ottobre di quello stesso anno, la
restituzione del fondo Speciale di Previdenza, sta-
bilito con le modalità ed a sensi dell'art. 5 del
Regolamento comunale sulle Pensioni del 1913 su
ricordato, e poichè il ricorrente Comune rispose
che egli non poteva discostarsi, anche per questio-

na di principio che interessava tutti gli altri
salarati, della sua delibera del 16 novembre 1937
che di quel fondo speciale ordinava l'incameramen-
to, il Bricchi in data 3 novembre 1938, a ministero
Uff. Giud. Biagio Terrano, faceva notificare al Co-
mune di Cremona ricorso alla G.P.A. in Sede Giuri-
sdizionale, per annullamento della deliberazione
podestarile 16 novembre 1937 N. 13197 nella parte
riguardante l'incameramento del Fondo Speciale e
per condanna del Comune a consegnare ad esso Bric-
chi il libretto a risparmio sul quale tale fondo
Speciale trovava depositato.

Il Comune resistette alle domande; ma la G.P.
A. con la decisione contro cui oggi si ricorre,
le accoglieva in ogni loro parte, così decidendo:
" a) - annulla il deliberato 17 novembre 1937 del
"Comune di Cremona nella parte riferentesi all'in-
"cameramento del Fondo di Previdenza; b) - dichia-
"ra tenuto il Comune alla consegna al ricorrente
"del Fondo di Previdenza di cui il libretto della
"Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
"N. 1303 intestato al ricorrente Bricchi Zenobio;
"c) - dichiara compensate le spese."

MEZZI DEL RICORSO

Violazione, errata interpretazione e falsa appli-



cazione degli art. 6, 10, 11, 12 e 47 parte prima
11 e 12 parte seconda del R.D.L. 15 aprile 1926
N.679 sull'ordinamento delle Casse di Previdenza
per le pensioni agli impiegati e ai salariati de-
gli Enti Locali; errata interpretazione degli ar-
ticoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. 1913 per le pensioni
Comunali del Comune di Cremona; violazione dello
art. 1267 Codice Civile.

1°= Diciamo subito che le denunciate violazioni trovano ampia illustrazione nella memoria conclusionale presentata avanti alla G.P.A. alla quale preghiamo l'On. Consiglio di volersi riferire.

La G.P.A. non ha certo fatto buon governo di quelle disposizioni di legge che, a nostro avviso, confortano appieno le buone ragioni del ricorrente Comune: e lo dimostriamo.

2°= L'eccezione di irreceivibilità sollevata dal Comune, avanti la G.P.A., si risolveva e si risolve in una questione di merito. Non è a dirsi cioè che il Comune eccepisse una tardiva impugnazione del provvedimento che, per verità, non era mai stato regolarmente notificato al Bricchi, anche se questo lo aveva manifestamente accettato attraver-

so alla tacita riscossione dei ratei di pensione che la Tesoreria Comunale mensilmente gli paga, ed anche se la delibera Podestarile era stata regolarmente pubblica all'albo pretorio a tutti gli effetti dell'art. 62 della legge Com. e Prov. Il Comune sosteneva e sostiene piuttosto che essendo divenuta definitiva, a sensi dell'art. 343 della ridetta legge Com. e Prov., la delibera del 31 maggio 1935 con la quale si abrogavano le disposizioni del Regolamento Comunale sulle Pensioni, non poteva oggi impugnarsi la delibera che in ossequio a quella precedente del maggio 1935 ordinava l'incameramento del fondo speciale rappresentato dal libretto in questione, poichè in definitivo si veniva ad impugnare una delibera ormai fuori discussione.

La G.P.A., nella decisione contro cui oggi il Comune ricorre, ha respinta tale eccezione sostenendo, fra l'altro, che la delibera Podestarile del maggio 1935 non giustificava la successiva delibera del novembre 1937, in quanto nella delibera del maggio 1935 " mentre - così leggesi nella decisione impugnata - viene stabilita la cessazione del trattamento di cui agli art. 3, 4 e 5 del Regolamento Comunale per le Pensioni, nulla è detto a



riguardo del successivo art. 6 dichiarativo della proprietà da parte del dipendente comunale del fondo speciale ».

Diremo allora che, più che di una vera e propria eccezione di irreceivibilità, per motivi di rito, trattavasi e trattasi di eccezione atta, nelle intenzioni del Comune, a far respingere il ricorso del Bricchi per ragioni di merito; e in tal senso ~~proprio~~ proponiamo la questione anche in questa sede.

3° Nel merito, non esitiamo ad affermare che la G.P.A. ha male interpretato sia le disposizioni del Regolamento Comunale per le Pensioni, sia la delibera Podestarile del 31 maggio 1935 che quelle disposizioni abrogava, sia le disposizioni del R. D.L. 15 aprile 1926 N.679.

E' assurdo sostenere che con la deliberazione del 31 maggio 1935 il Comune volle abrogare soltanto gli articoli 3, 4, 5 del Regolamento Comunale per le pensioni, e non anche il successivo art. 6.

L'art. 6 non può essere disgiunto dall'art. 5 del quale è conseguenza evidente; specialmente poi se la questione si esamina sotto il profilo dell'applicazione delle disposizioni del Decreto Legge del 15 aprile 1926 che il Comune di Cremona volle fare

a favore dei suoi salariati, su istanza dei medesimi, modificando le norme ed i criteri relativi alla pensione che ad essi avrebbe dovuto essere liquidata nel momento del loro collocamento a riposo.

Dice la G.P.A. che il Regolamento Comunale sulle pensioni del giugno 1913, agli art. 3, 4, 5 prevede due fonti di natura ben diversa l'uno dall'altro: uno di pensione costituito dai versamenti dei contributi del Comune e del personale nella misura necessaria per la liquidazione della pensione, complessivamente (per i salariati) il 12 %; l'altro di previdenza, costituito dall'eccedenza dei versamenti effettuati dal Comune e dai salariati rappresentata dal 3 %. E aggiunge che mentre il primo è un vero e proprio fondo di pensione, della stessa natura di quello di cui all'art. 11, 2° parte, del R.D.L. 15 aprile 1926, il secondo costituisce invece un fondo speciale che non può essere affatto considerato integrativo della pensione in quanto mira soltanto a costituire una disponibilità a favore del dipendente, per quando egli debba lasciare il servizio per qualunque causa, anche se non si sia maturato il diritto a pensione. Ma tale interpretazione è arbitraria, perchè, come

vedremo, l'art. 11 citato, e più ancora l'art. 12 della parte prima del Decreto Legge, non distinguono fra fondo di pensione e fondo di previdenza, ma anzi riguardano anche ogni fondo speciale in genere, purchè esso serva come coefficiente per la liquidazione della pensione. Del resto l'interpretazione autentica del Regolamento Comunale la fece, su questo punto, la stessa Amministrazione Comunale del tempo nella Relazione con la quale accompagnava la proposta di approvazione del progetto di Regolamento. Leggesi infatti in essa (a pag. 18 e 19): " ... la recente modificazione degli Organici che ha migliorato notevolmente i loro stipendi (si parla dei salariati), consiglia di modificare quella deliberazione Consigliare (7 dicembre 1909) nel senso di migliorare anche le pensioni, elevando proporzionalmente il contributo annuo per la pensione stessa tanto da parte del Comune quanto da parte del salariato, anche allo scopo di assicurare per l'avvenire a questi modesti lavoratori come a tutti gli altri impiegati un piccolo capitale all'atto del loro collocamento a riposo, oppure all'atto del loro abbandono dell'ufficio."

Dunque : fondo speciale di previdenza fin che si

vuole, ma sempre fondo integrativo della pensione, nel senso di migliorarla, elevando all'uopo - sono le parole della Relazione - proporzionalmente il contributo annuo per la pensione stessa, tanto da parte del Comune quanto da parte del salariato.

4° - Ma vediamo la questione semplicemente alla stregua delle disposizioni del Decreto Legge del 15 aprile 1926.

E' fuori dubbio che il Comune accogliendo la domanda dei salariati, e fra questi il Bricchi, volle favorirli assumendosi un carico maggiore di quello cui erasi obbligato col versamento dei contributi stabiliti dal Regolamento Pensioni del 1913, così come abbiamo dimostrato nella memoria di prime cure. Ma è anche fuori di dubbio che se il Comune doveva assumersi un carico maggiore, dovevano almeno andare a suo favore, come contro partita, tutti quei contributi e fondi speciali che fino a quel momento avrebbero dovuto servire di base per la liquidazione della pensione.

E in questi sensi infatti dispone la legge speciale (D.L. 15 aprile 1926) all'art. 11, parte 2° : " Ai salariati iscritti alla Cassa è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità

" tà o della pensione il servizio prestato con
" iscrizioni a regolamenti o convenzioni speciali
" o alle tasse, istituti o fondi speciali per le
" pensioni ai termini del precedente art. 6 e del-
" l'art. 11, parte prima del presente Decreto, es-
" teso col precedente art. 1, alla Cassa di Pre-
" videnza per le Pensioni dei Salarjati.
" L'indennità o la pensione è in tal caso liquida-
" ta, ripartita e pagata nei modi indicati al se-
" condo, terzo, e quarto comma dell'art. 47, par-
" te prima del presente Decreto.
" Quando la quota messa a carico dell'Ente deriva
" da servizi prestati con iscrizioni o assicura-
" zione alle Casse, istituti o fondi speciali di
" cui al primo comma del presente articolo, l'Ente
" ha diritto di sostituirsi all'iscritto o allo
" assicurato negli eventuali diritti verso le Cas-
" se, istituti o fondi speciali suaccennati.
" Risorgono salvi in ogni caso, a carico degli En-
" ti e delle Casse, istituti o fondi speciali di
" cui al comma precedente, le disposizioni dei re-
" lativi Regolamenti o Convenzioni di pensione che
" siano più favorevoli per il salarjato ".

L'Ente dunque - dice la legge - ha diritto di
sostituirsi all'iscritto negli eventuali suoi di-

ritti verso le Casse, istituti o fondi speciali
istituiti a favore dell'iscritto, quando la quota
messa a carico di esso Ente derivi da servizi in-
renti alla iscrizione e con la stessa connessi.
Ecco la contro partita, da consentirsi di diritto
all'Ente, semprechè le precedenti convenzioni di
pensione non siano più favorevoli all'iscritto.

E qui è questione di conti, che già abbiamo fat-
to in prime cure.

Il Regolamento Speciale di Pensione al quale ebbe
diritto il Bricchi fino al 30 giugno 1935 era co-
stituito da due coefficienti :

1°- L'iscrizione all'Istituto Nazionale Fascista
della Previdenza Sociale (assicurazione obligato-
ria, e assicurazione facoltativa);

2°- L'iscrizione al fondo speciale di previdenza
amministrato dal Comune.

Se egli avesse dovuto liquidare in base a questo
speciale Regolamento la sua pensione, a lui sareb-
be spettato :

a) per pensione dell'Ist. Naz. Fasc; Prev. Soc. L. 4095. -

b) " rendita vital. del Capit. di L. 4337,52

accumulate sul fondo speciale di previd. " 585.-

in totale quindi L. 4680.-

Invece delle L. 6102,06 liquidategli dalla Cassa Nazionale di Previdenza, con una differenza quindi a suo favore di ben L. 1422,06 annue.

Ancora. Il Comune in conseguenza del reparto di pensione effettuato dalla Cassa di Previdenza deve assumersi, ed anzi si è assunto, un carico annuo per concorso nella pensione, di ben L. 5631,42 da versarsi alla Cassa di Previdenza, e poichè egli dall'Istituto di Previdenza Sociale può recuperare soltanto L. 4094,00 (come dianzi detto), sono L. 1536,42 che dovrebbe, con maggiore suo carico, versare alla Cassa di Previdenza per concorso effettivo nella pensione del Bricchi qualora non gli fosse consentito di godere della rendita di L. 585,00 derivante dal capitale accumulato sul fondo speciale di previdenza di L. 4337,52; mentre è poi certo che anche godendo di questa rendita il Comune ha ancora un carico annuo di L. 951,42 che non avrebbe mai avuto ove non avesse nel maggio del 1935 accolta la domanda del Bricchi.

Con ciò si dimostrano due cose: che non ricorre nella specie l'ipotesi dell'ultimo capoverso dell'art. 11 del Decreto 15 aprile 1926 sopra trascritto; e che per conseguenza, e appunto perchè il contenuto del Regolamento di Pensione consenti-

te dal Comune al Bricchi è favorito invece la posizione di quest'ultimo con aggravio del Comune, essendosi dalla G.P.A. riconosciuto al Bricchi il diritto di godere anche della rendita di L. 585.-, derivante dal fondo speciale di previdenza (libretto della Cassa di Risparmio in questione) il Bricchi viene a fruire di un vero e proprio indebito locupletamento venendo a percepire, sia pure in parte, per due volte una integrazione di pensione cui il Comune aveva già provveduto con l'estensione a favore del Bricchi delle disposizioni riguardanti il nuovo suo trattamento di pensione.

5° - Sostiene ancora, la decisione impugnata, che il fondo speciale di cui al libretto di risparmio in questione non può essere incamerato che col consenso del Bricchi che ne ha la proprietà, oppure per disposizione di legge, e che nemmeno può parlarsi di novazione del trattamento di pensione, in quanto la novazione non si presume ma occorre che dall'atto risulti chiaramente la volontà di effettuarla.

Ora, per quanto riguarda la disposizione di legge, è evidente che essa esiste, quando si interpreti e si applichi rettamente la norma dell'art. 11 sopra

trascritto per la quale il Comune ha diritto di subentrare al Bricchi, sia verso l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale che dovrà liquidare la pensione col suo Regolamento, sia verso il fondo speciale di previdenza amministrato dal Comune stesso e che presenta le note disponibilità.

Per quanto riguarda la volontà (che vale poi anche come consenso per l'incameramento, ritenuto necessario dalla G.P.A.) di mutare il trattamento di pensione nei suoi coefficienti e nelle sue modalità di liquidazione, volontà quindi di novare non deve dimenticarsi che il Bricchi ha chiesto lui stesso di essere iscritto alla Cassa di Previdenza e che tale domanda, per la lettera precisa del disposto dell'art. 12 del R.D.L. 15 aprile 1926, parte prima, primo comma, significava la "cessazione della sua iscrizione ai Regolamenti, convenzioni, Casse, istituti e fondi speciali" di cui ai precedenti art. 10 e 11.

Per la G.P.A. l'art. 12 non esiste: o meglio esiste, ma mutilato. Poiché quando si scrive che la domanda fatta dal Bricchi a norma di tale articolo non può interpretarsi come una rinuncia alla proprietà del fondo speciale, si trascura dell'ar-

articolo la parte che dianzi abbiamo sottolineato, e che è in perfetta correlazione col diritto riconosciuto agli Enti dall'art. 11, parte seconda del Decreto, di sostituirsi all'iscritto negli eventuali suoi diritti verso le Casse, istituti e fondi speciali.

Ciò serve anche per dimostrare la erronità dell'argomento di cui ancora si serve la G.P.A. quando osserva che " se il Comune, nell'accogliere la domanda Bricchi, che gli determinava un maggior aggravio (bontà sua, lo riconosce !), avesse ritenuto a diminuzione del medesimo di incamerare il fondo speciale di cui trattasi, avrebbe dovuto quanto meno deliberarlo, come condizione, nel suo provvedimento del 31 maggio 1935 "; poichè la cessazione (come opportunamente ricordato nelle premesse di quella delibera) della iscrizione del Bricchi e degli altri salariati ai Regolamenti, Casse e fondi speciali prevista era dalla legge stessa, (art. 12 citato anche nella delibera) ed era già preventivamente accettata dagli stessi interessati col solo fatto di aver presentato la domanda di iscrizione alla nuova Cassa di Previdenza, a norma e per ogni effetto del ridetto art. 12 della parte prima del Decreto Legge, in stretta correlazione

- giova ripeterlo - coll'art. 11 della parte seconda.

6°- Si confida pertanto nell'accoglimento del ricorso. Spese rifuse.

ELENCO DOCUMENTI

- 1°- Copia autentica della decisione 28 giugno - 26 luglio 1939-XVII della G.P.A. di Cremona in sede giurisdizionale, impugnata col presente ricorso.
- 2°- Delibera 5 settembre 1939-XVII del Podestà di Cremona che autorizza il ricorso al Consiglio di Stato.
- 3°- Altra delibera Podestarile in data 19 settembre 1939-XVII integrativa della precedente.
- 4°- Estratto riassuntivo della liquidazione dell'assegno di riposo conferito a Bricchi Zenobio dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza in data 18 maggio 1938.
- 5°- Procura speciale 22 settembre 1939-XVII a rogito Notaio Dr. Pier Maria Trucco N.470/140 di Rep. rilasciata dal Podestà del Comune di Cremona agli Avvocati Prof. Francesco D'Ales-

sio e Adelchi Mazza.

6° - Volume atti e documenti già prodotti avanti

alla G.P.A.

Il Podestà



Walter Francis

Aukerman

Relazione di Notifred

Espresso n° 26 - Ventisei del mese di settembre 1939 XVII
A richiesta del Comune di Genova in forza del suo
Podestà Sig. Ferruccio Lombardi con due eletti
su Roma via Tolarena H. L. presso l'arr. Prof. Francesco D'Allegro
Lo Sott. Uff. Prot. civ. al R. Tribunale di Genova ho subi-
scritto copia conforme del susseguente atto processuale in seguito
di cui, al sig. Giacinto Lombardi in persona presso il
suo domicilio eletto in Genova presso l'arr. Luciano Ce-
cconi - Corso Vitt. Em. II. 15, mediante consegna
a manu propria del G. Avv. Giacinto
Cecconi



UFFICIO GIUDIZIARIO

Lombardi

Art. II (D. G. 15 aprile 1926)

art. II (art. I Legge II giugno 1916 n. 720)-

Ai salariati iscritti alla Cassa è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio prestato con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali o alle casse, istituti o fondi speciali per le pensioni ai termini del precedente art. 6 e dell'art. II, parte prima del presente decreto, esteso col precedente art. I, alla cassa di previdenza per le pensioni dei salariati. L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata ripartita e pagata nei modi indicati al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 47, parte prima del presente decreto..

Quando la quota messa a carico dell'ente deriva da servizi prestati con iscrizione o assicurazione alle casse, istituti o fondi speciali di cui al primo comma del presente articolo, l'ente ha diritto di sostituirsi all'iscritto o all'assicurato negli eventuali diritti verso le casse istituti o fondi speciali suaccennati.

Rimangono salvi in ogni caso a carico degli enti o delle casse, istituti o fondi speciali di cui al comma precedente, le disposizioni dei relativi regolamenti o convenzioni di pensione che siano più favorevoli per il salariato;-

Cremona 28-2-1940

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 16/06
Cremona

Caro Ivano,

CIPELLETTI E C. =COMUNE DI CREMONA-

dopodomani 1° marzo scade il termine per la presentazione della memoria. Ho provveduto a redigerla e te la compiego. E' molto breve come richiede del resto la posizione dato che il ricorso è stato diffuso. Speriamo. Come ti ricorderai ne ho parlato anche a Meuccio Ruini. Vado tranquillo che depositerai la memoria in termine. Favorisci darmi un cenno di ricevuta per mia sicurezza.

BRICCHI+COMUNE- Hai consegnato la memoria? Il Comune ha risposto con un'altra memoria. In bocca al lupo!

Ossequi alla tua Signora e cordiali saluti a te anche dall'Amico Alessandro che spero potrà avere tra pochi giorni ~~xxxxx~~ assai buone notizie da comunicarti per il papà

tuo aff.

allegato memoria in duplice copia in bello e 9 copie
semplici

Agnes

817
5 copie in busta
Memoria di Bricchi Febbio

resistente al ricorso del Comune di Cremona

crediamo necessario ~~riprodurre~~ riprodurre gli articoli 3, 4, 5, 6 del Regolamento per le pensioni comunali del 14 giugno 1913.

L'art. 3 ~~di~~ dice che « i contributi ~~annuali~~ ^{annuali} del Comune di Cremona per le pensioni sono stabilite per i salariati nell'11% degli stipendi ».

L'art. 4 dice che « i contributi annuali del personale sono fissati nel 4% per i salariati » e aggiunge che « il contributo complessivo alle Casse speciali per i salariati sarà del 12% ».

Poiché ~~per~~ la somma dei due contributi risulta del 15% e invece il contributo complessivo per i salariati è del 12%, seguono gli art. 5, 6 che disciplinano questa eccedenza.

L'art. 5 dice: « Quella parte di contributo che eccede il pagamento annuo dovuto alle Casse speciali, sarà versata, anno per anno, nelle Casse stesse come contributo volontario, oppure conservata nelle Casse comunali a decisione della Giunta, allo scopo di costituire un fondo speciale di previdenza per ciascun impiegato. Questo fondo sarà consegnato all'impiegato stesso all'atto della sua cessazione dall'ufficio per qualunque

Regol. Comm
di Cressano 14 giugno 1913 ART. 3.

11%

I contributi annuali del Municipio per le pensioni sono stabiliti nella misura - del 10 % degli stipendi per gl'impiegati, i medici e i veterinari e gl'insegnanti- dell'11 % per i salariati - del 16 % per i vigili urbani e daziari.

Sono pure a carico del Municipio, per gl'impiegati, tutti i contributi annuali straordinari e i contributi periodici per gli aumenti quinquennali degli stipendi prescritti dalla Cassa Nazionale di Previdenza.

ART. 4.

6%

I contributi annuali del personale sono fissati nella misura -del 6 % per gli impiegati, i medici e i veterinari - del 5 % per gl'insegnanti- del 4 % per i salariati e per i vigili daziari e urbani.

12%

Il contributo complessivo alle Casse speciali per i salariati sarà del 12 % del loro stipendio; per i vigili urbani e daziari sarà del 17 %. I contributi del personale si trattengono a quote mensili sullo stipendio.

Uomo Ufficiale
di Cressano

ART. 5.

Quella parte di contributi, che eccede il pagamento annuo dovuto alle Casse speciali, sarà versata anno per anno nelle Casse stesse come contributo volontario, oppure conservata nella Cassa Comunale, a decisione della Giunta, allo scopo di costituire un Fondo speciale di Previdenza per ciascun impiegato. Questo fondo sarà consegnato all'impiegato stesso all'atto della sua cessazione dall'Ufficio, per qualunque causa avvenga o trasformato in rendita vitalizia in aumento della pensione liquidata dalle Casse Speciali

a decisione dell'interessato. #

Nel caso che questo Fondo di Previdenza sia amministrato dal Comune, se ne renderà conto anno per anno nelle contabilità speciali allegata al Bilancio di previsione e le somme si riteranno impiegate all'interesse composto del 4 %.

Art. 11 n. 8. 1925
Fondo Previdenza L. 4.277 32
Liquorazione Superiore L. 6102.05
Pensione 5.691-

ART. 6

Il fondo di Previdenza è proprietà dell'impiegato, a favore del quale è costituito; ma egli non può disporne che quando cessa, per qualunque motivo, dal suo ufficio. In caso di morte passa per intero alla vedova e ai figli e, in mancanza, agli eredi.

Omissis

Cremona 9 novembre 1938 XVII

Comune di ...
A nome degli ...
per la fusione ...
l'approvata dal consiglio comunale
in pieno ...
nelle sedute 11-14 giugno 1913

$\frac{9}{100}$

...
...
...

...
...

...
...
...

...
...
...

Sempre il biglietto da 3.500

retanti

Personi nominati dal 1920

Roma, 1 marzo 1940

Caro Cremonese,

~~intorno~~ Ho discusso stamattina il
~~ricorso~~ ricorso del Comune contro il
salariato ~~Brichi~~. Brichi Ferruccio.

L'avversario prof. D' Alessio, che
ha parlato lungamente ripetendo
ciò che aveva scritto nel ricorso,
ha voluto far notare che si
litiga non per le 4⁰⁰⁰ lire
del resistente, ma per un
principio che, ove fosse accolto,
costerebbe al Comune di Cremona
180.000 lire, ~~perchè~~ ~~giacchè~~ ~~per~~ ~~che~~
di salariati attendono che il
"bersagliere" Brichi apra la bocca
per passare poi con i denti che
preteva.

Il relatore Mesina (antico funzionario)

dei L. L. V. V. V. ha fatto una
relazione minuta prima e im-
parziale. Non gli è sfuggito nessun
elemento della causa.

Se i ~~subiti~~ segni che si crede
intendere ~~duran~~ nell'atteg-
giamento dei giudici mentre si
parla, hanno qualche valore
indicativo, dovrei concludere
che si andrà bene.

Come ti ho scritto ho già
depositata la memoria per
Cipelletti e Comandulli. Il prof. Alessio
ha ritirata stamani la copia
destinata al Comune di Brenna.
Versando con lui, ho avuta la
sensazione che egli reputa di
uscir vincitore in questa ^{seconda} causa,
mentre è perplesso per ^{pesato}
di quella che abbiamo discussa
stamani.

Ciao. Saluti cordiali.

causa avvenuta, e trasformato in rendita vitalizia in aumento della pensione liquidata dalle Casse Speciali a decisione dell'interessato.

L'art. 6 dice: « Il fondo di previdenza è proprietà dell'impiegato, a favore del quale è costituito; ma egli non può disporne che quando cessa, per qualunque motivo, dal suo ufficio. In caso di morte passa per intero alla vedova e ai figli e, in mancanza, agli eredi. »

Avendo sotto gli occhi questi articoli del regolamento, e ~~si possono~~ ~~trarre~~ ~~le~~ ~~seguenti~~ ~~conclusioni~~ si possono trarre le seguenti conclusioni:

I. Il Brichi non poteva ricorrere contro la decisione podestarile del 31 maggio 1925 che dichiarava « doversi cessare il trattamento di pensione di cui agli art. 3, 4, 5 del Regolamento ». Non essendo fatta menzione dell'art. 6, ~~che~~ ~~regola~~ relativo alla destinazione del fondo di previdenza, il Brichi non poteva insorgere contro la pretesa - ancora manifestata - del Comune di farlo proprio. L'eccezione di tardata impugnativa, sulla quale del resto non insiste il ricorrente, è destituita di fondamento.

II. Non può applicarsi ^{al fondo speciale prodotto} il disposto dell'art. 4 della legge 15 aprile 1926 N. 679, in virtù della quale il Comune ~~può~~ « ha diritto di

sostituirsi all'iscritto o all'assicurato negli
eventuali diritti verso Casse o istituti o fond. ³
Infatti ^{in riprodotto} ~~art.~~ art. 5 e 6 del Regolamento ^{speciale}
~~di~~ ^{precisa} il carattere speciale dello specialissimo
fondo. Tali caratteri si riassumono così:

a) non si tratta ~~infatti~~ di un credito del salariato verso
una Cassa di previdenza, ~~istituita dall'art. 11~~ ^{di} ma un diritto
reale (libretto depositato presso il Comune) e di un credito
dell'impiegato verso una banca qualsiasi;

b) la previdenza assicurata dal detto libretto non è quel-
la ordinaria, ma una previdenza affatto ~~speciale~~ eccezionale

per cui i contributi divengono di proprietà del salariato
e sono da questi riscossi in qualsiasi momento di cessazione
del suo servizio, per qualsiasi causa, indipendentemente dal-
la messa in quiescenza; e

c) il fondo è ^{in sostanza un premio di buonuscita trasferibile agli eredi} ~~essenzialmente un premio di buonuscita~~
e può diventare un aumento di pensione (non inte-
grazione di pensione) soltanto a richiesta dell'in-
teressato.

III. Il fondo predetto è un di più della pensione
ossia è trattamento di favore che rimane
salvo in ogni caso, come dice l'ultimo comma
del citato art. 11 della legge 15 aprile 1926.

Roma, 18 febbraio 1940

Cremona 4-3-1940

Avv. Giacinto Cremonesi

Casa Vill. Emanuele. 26 - Tel. 16.06

Cremona

Carissimo,

è veramente inaudito quello che ha sostenuto il Comune. Non sono 180.000 lire ma circa 50.000 soltanto quelle che avrebbe dovuto sborsare in caso di vittoria del Bricchi. Gli interessati che hanno in media un accantonamento dalle 3000 alle 6000, sono in tutto dodici. Quello che è fatto è fatto. Però se ti è possibile dovresti in qualche modo far sapere al relatore od al Presidente che il Comune per impressionare ha detto il falso. Non vorrei che adesso, nella seconda causa, per la quale non ho tuttavia alcuna speranza si affermasse che dietro i tre ricorrenti, ve ne sono parecchi altri mentre in effetto sono stati tutti sistemati. Se c'era una causa in cui il diritto era ben saldo e chiaro era questa. E' una vera ingiustizia. Naturalmente non verrò a discutere la seconda causa, tanto più che l'esito è facilmente prevedibile ed i mezzi per sopportare la spesa non ci sono. Vedrò di racimolare ancora qualche cosa per te, se sarà possibile. Ho rinviato la mia visita del 7, verrò più tardi verso la fine di marzo e faremo insieme i commenti. Grazie frattanto del tuo grande interessamento. Doveri alla Signora

tuo aff.
hawi